Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 29 dicembre 1938 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

AVVISO

AUMENTO DELLA TARIFFA PER LE INSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE,, DEL REGNO

Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di S. E. il Ministro per le Finanze, la tariffa per le inserzioni nella parte seconda della "Gazzetta Ufficiale,, è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro avviso, per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura originale.

Resta invariato il diritto fisso di testata di L. 20 per gli avvisi giudiziari e di L. 30 per gli altri avvisi.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 31 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre 1938-XVI, registro 29 Africa Italiana, foglio n. 180.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Rosano Salvatore fu Giovanni e fu Brancati Vincenza, nato a Siracusa il 22 maggio 1894, maggiore s.p.e. delle Forze armate del Governo dei Galla e Sidama. — In servizio di stato maggiore presso un comando di grande unità operante isolatamente, partecipava a lungo ciclo di operazioni di grande polizia coloniale svoltesi in regioni poco note, dimostrando eccezionali doti di chiare capacità organizzative e risoluto ardire. Incaricato dei servizi logistici, in momenti difficili per il mancato afflusso dei rifornimenti ostacolato da condizioni climatiche avverse e da attacchi dei ribelli sulla lunga ed insidiosa linea di tappa, con personale rapido intervento alla testa di leggere colonne di soccorso, riusciva a risolvere delicate situazioni per il rifornimento di viveri e munizioni per le truppe seriamente impegnate. Esempio del più puro entusiasmo, in perigliose e volontarie missioni, assolveva anche delicati incarichi operativi, forniva al comando dati ed elementi preziosi ed in duri combattimenti, sotto violente reazioni di fuoco avversario, confermava superbe doti di animoso combattente. Gravemente ammalato rifiutava di entrare in ospedale, per restare con la colonna operante impegnata e continuava a prodigare ogni sua energia per raggiungere tutte le mete. — Ciclo operativo nella regione dei grandi laghi, Giabassiré - Sadé - Adicciò, 23 giugno 1936-XIV - 24 febbraio 1937-XV.

Toscan Goffredo di Giovan Battista e di Buizza Carolina, nato a Rovato (Brescia) il 4 settembre 1913, sottotenente complemento del 2° raggruppamento arabo-somalo. — Audace comandante di un nucleo di banda in avanguardia, durante un lungo e duro combattimento emergeva per sprezzo del pericolo, slancio e capacità. In un momento particolarmente difficile dell'azione, attaccava alla testa di un nucleo di gregari una mitragliatrice che ostacolava l'avanzata, catturandola ed abbattendo i difensori. Costante esempio ai propri dipendenti, dava efficace contributo alla buona riuscita dell'azione. — Gaguissa, 19 ottobre 1936-XIV.

Toscan Goffredo di Giovan Battista e di Buizza Carolina, nato a Rovato (Brescia) il 4 settembre 1913, sottotenente complemento della Banda « Pellizzari ». (*alla memoria*). — Volontario in A. O. già distintosi in precedenti azioni per slancio ed ardire, partecipava con una banda armata a cinque duri combattimenti, lanciandosi sempre primo all'assalto contro il nemico e guidando i suoi uomini con l'esempio. Ricoverato in ospedale si allontanava per rientrare al reparto ed indi prendere parte con esso ad un aspro combattimento nel cui decorso, contrattaccando reiteratamente preponderanti forze ribelli, cadeva colpito a morte in testa ai propri gregari. Esempio di fulgide virtù guerriere e di indomito coraggio e sprezzo della vita. — Ciclo operazioni contro Ras Destà, 15 gennaio - 2 febbraio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Cilla Francesco fu Gaudenzio e fu Lesti Antonia, nato a Granatoglia (Macerata) il 18 dicembre 1898, maresciallo maggiore del 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone mitraglieri, di retroguardia ad una colonna fortemente attaccata da forze ribelli, interveniva prontamente col fuoco delle proprie armi infliggendo al nemico perdite ed appoggiando validamente la compagnia lanciata al contrattacco. Venutosi a trovare, successivamente, col plotone isolato e in procinto di essere aggirato da forti nuclei ribelli, con coraggio e fermezza d'animo, dirigendo personalmente il fuoco delle proprie armi, riusciva a tenere a bada l'avversario fino a quando, unitamente ad altro plotone giunto in suo aiuto, non lo obbligava alla fuga infliggendogli perdite. Esempio di elette virtù militari. — Dobassò, 30 agosto 1936-XIV.

Colombo Mario di Armando e di Capra Maria, nato a Genova il 31 marzo 1913, tenente s. p. e. del XII battaglione eritreo. — Ufficiale esploratore, resisteva con i suoi uomini a reiterati attacchi nemici. Assalito da nuclei avversari si slanciava su di essi riuscendo a sgominarli dopo cruenta lotta a corpo a corpo. Nella resistenza sulla linea di difesa era di esempio per calma ed ardire. — Passo Uarieu, 21 gennaio 1936-XIV.

Cossu Francesco di Luigi e di Sechi Fedele, nato a Roma l'11 gennaio 1907. — 1° segretario coloniale del Governo della Somalia. — Funzionario coloniale di grandi iniziative e di sicuro ardimento, al seguito delle truppe, durante tutto il periodo operativo in Somalia, ha collaborato alla sottomissione delle popolazioni ed alla loro organizzazione nelle circoscrizioni territoriali di conquista in condizioni di tempo e di luogo difficili e con dedizione assoluta di tutto se stesso. — A. O., 3 ottobre 1935 - 5 maggio 1936-XIV.

Lombardi Domenico di Silvestro e di Ariani Giuseppina, nato a Massa il 26 gennaio 1912, sottotenente complemento del IX battaglione arabo-somalo. — Ufficiale attivo, volenteroso, si prodigava in tutti i momenti della battaglia per stabilire i collegamenti con i reparti impegnati. Con ammirevole slancio ed arditezza benchè ferito, si adoperava, con preciso lancio di bombe a mano, a snidare ed annientare un gruppo di ribelli che già avevano ucciso uno dei nostri e feriti altri. — Mega, 24 giugno 1936-XIV.

Toscan Goffredo di Giovan Battista e di Buizza Carolina, nato a Rovato (Brescia) il 4 settembre 1903, sottotenente complemento del 2° raggruppamento arabo-somalo. — Volontario in A.O. vice comandante di una banda amara, in tre successivi combattimenti si distingueva per slancio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. Primo in ogni attacco, animatore di ogni resistenza è stato di costante esempio a tutto il reparto In un momento critico di un'azione si slanciava animosamente alla testa di pochi uomini, al contrattacco di forze avversarie, troncandone lo slancio con violento lancio di bombe a mano. — Gergertù, 7-8-9 novembre 1936-XV.

Zucchi Amedeo di Zucchi Anita, nato a Torino il 13 gennaio 1903, maresciallo capo del Quartier generale del Comando forze armate della Somalia. — Addetto all'ufficio informazioni del Comando forze armate, ha partecipato a tutta la campagna abissina, disimpegnando rischiosi servizi di pattuglia e di collegamento, ed offrendosi spesso per missioni ardite e pericolose. Durante la battaglia di Neghelli, si spingeva coraggiosamente e volontariamente, con pochi uomini in zona occupata dal nemico, per portare soccorso ad un nostro aeroplano precipitato nella fitta boscaglia. Con prontezza e decisione attaccava un nucleo di armati abissini che stava per saccheggiarlo, e riusciva a disperderli e metterli in fuga. — Somalia, 3 ottobre 1935-5 maggio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Balbis Vincenzo fu Giuseppe e di Invrea Marianna, nato a Pinerolo il 20 settembre 1902, tenente complemento del gruppo autotrainato da 77-28 della Somalia. — Capo pattuglia O. C. presso un battaglione di avanguardia, per tutta la durata dell'azione, assicurava il collegamento del comando di gruppo, al quale forniva preziose informazioni. Si spingeva ripetutamente oltre le prime linee, e sotto il fuoco nemico adempiva alla sua missione con calma e perizia. In precedenti circostanze si è prodigato, infaticabile e coraggioso, in numerose ricognizioni. — Mega, 24 giugno 1936-XIV.

Bordignon Attilio, caporale dell'autogruppo della Somalia. — Conduttore di automezzi, si è sempre lodevolmente prodigato per il migliore andamento del servizio. Impiegato più volte per il recapito di ordini ai reparti operanti, ha sempre portato a termine ogni incarico affidatogli, dando prova di sentimento del dovere e spirito di sacrificio. — Bogol Magno - Neghelli, 12-20 gennaio 1936 - Ogaden - Harar, 15 aprile - 5 maggio 1936-XIV.

Capano Mario di Giovanni e di Boccedi Ida, nato a Lecce il 26 gennaio 1907, impiegato a contratto del Governo della Somalia. — Capo dell'ufficio cifra del Comando tattico delle forze armate durante le operazioni che condussero alla presa di Neghelli ed Harar diede costante prova di elevato senso del dovere e spirito di sacrificio, prodigandosi in ogni circostanza nell'adempimento dei compiti affidatigli, incurante di ogni pericolo e di ogni disagio. — Zona di Neghelli, 12-20 gennaio 1936 - Zona di Harar, 1° aprile - 5 maggio 1936-XIV.

Capone Luigi, soldato dell'autogruppo della Somalia. — Conduttore di automezzi, si è sempre lodevolmente prodigato per il migliore andamento del servizio. Impiegato più volte per il recapito di ordini ai reparti operanti, ha sempre portato a termine ogni incarico affidatogli, dando prova di sentimento del dovere e spirito di sacrificio. — Ogaden - Harar, 15 aprile - 5 maggio 1936-XIV.

Cardoni Armando fu Alfredo, nato a Roma il 6 dicembre 1898, 1° capitano s.p.e del Comando genio delle forze armate della Somalia. — Durante il periodo delle operazioni svolte nella Somalia occidentale, eseguì con i suoi pontieri poderose opere di passaggio dei fiumi. Durante la babttaglia per la conquista di Neghelli e per l'occupazione di Mega, con sprezzo del pericolo, valorosamente operò per la realizzazione e per il mantenimento dei ponti e traghetti minacciati dalla piena. Eseguì numerose ricognizioni terrestri ed aeree in territorio nemico. Splendito esempio di virtù militari e di ardimento. — Somalia, maggio 1935-XIII - giugno 1936-XIV.

Ceva Michele di Giuseppe Giacomo e di Delfino Caterina, nato a Bell-Ville (Repubblica Argentina) il 12 dicembre 1902, brigadiere CC. RR. (22176) della Divisione CC. RR. della Somalia. — Sottufficiale addetto alla sezione politica del Regio Governo subito dopo l'occupazione di Gorrahei e Gabredarre, coadiuvò brillantemente il suo capo sezione nell'opera di attrazione politica delle genti Ogaden, portandosi più volte fra cabile di atteggiamento incerto. — Zona Gorrahei, novembre-dicembre 1935-XIV.

Conti Luigi, soldato dell'autogruppo della Somalia. — Conduttore di automezzi, si è sempre lodevolmente prodigato per il migliore andamento del servizio. Impiegato più volte per il recapito di ordini ai reparti operanti ha sempre portato a termine ogni incarico affidatogli dando prova di sentimento del dovere e spirito di sacrificio. — Bogol Magno - Neghelli, 12-20 gennaio 1936 - Ogaden - Harar, 15 aprile - 5 maggio 1936-XIV.

Contrino Alfonso fu Angelo, nato a Canicattì (Agrigento) il 25 ottobre 1904, tenente s. p. e. del Comando genio delle forze armate della Somalia. — Ufficiale addetto al Comando tattico del genio delle forze armate della Somalia, ha dimostrato in ogni circostanza di possedere altissimo senso del dovere e spirito di sacrificio. Durante una ricognizione effettuata in zona avanzata, fatto segno ad intenso fuoco di fucileria da parte di nemici appostati, incurante del pericolo, si preoccupava solamente di portare a termine la missione affidatagli. Bell'esempio di ardimento e di alto senso del dovere. — Somalia, agosto 1935-XIII - giugno 1936-XIV.

Diciocia Mauro di Giombattista e fu Cughetti Raffaella, nato a Irsina (Matera) il 12 novembre 1914, soldato (38395) del battaglione zappatori artieri indigeni. — Impegnato in un aspro, lungo e sanguinoso combattimento, sotto l'intenso fuoco del nemico, si prodigava per il rifornimento delle munizioni e manteneva il collegamento fra gli ascari delle varie squadre. Durante lo svolgimento dell'azione dimostrava calma e coraggio. — Strada Hareho - Harar, 13 maggio 1936-XIV.

Fanara Michele, soldato dell'autogruppo della Somalia. — Conduttore di automezzi, si è sempre lodevolmente prodigato per il migliore andamento del servizio Impiegato più volte per il recapito di ordini ai reparti operanti ha sempre portato a termine ogni incarico affidatogli dando prova di sentimento del dovere e spirito di sacrificio. — Bogol Magno - Neghelli, 12-20 gennaio 1936 - Ogaden - Harar, 15 aprile - 5 maggio 1936-XIV.

Giovannardi Renzo di Alberto e di Moscardini Pia, nato a Modena il 1° luglio 1910, sergente del Comando forze armate della Somalia. (*Alla memoria*). — Sottufficiale meccanico addetto all'autosezione del Comando tattico delle forze armate della Somalia, durante le operazioni per la conquista di Neghelli, diede costante prova di capacità e di abnegazione, portandosi sovente con i suoi automezzi in zone avanzate ove, sprezzante del pericolo, accorrendo ovunque vi fosse bisogno della sua opera, seppe sempre animare con la parola e con l'esempio, lo spirito dei propri dipendenti. All'inizio delle operazioni per la conquista di Harar, decedeva in seguito a malattia. — Zona di Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV.

La Rotonda Edoardo di Salvatore e di Albani Adelaide, nato a Bomarzo (Roma) il 1° gennaio 1909, sergente (16226) del Quartiere generale forze armate della Somalia. — Sottufficiale addetto all'ufficio cifra del Comando forze armate, durante le operazioni che condussero alla presa di Neghelli ed Harar, diede costante prova di elevato senso del dovere e spirito di sacrificio prodigandosi in ogni circostanza nell'adempimento dei compiti affidatigli, incurante dei pericoli e dei disagi. — Zona Neghelli, 12-20 gennaio 1936 - Zona Harar, 15 aprile - 9 maggio 1936-XIV.

Leone Raffaele di Carlo e di Losco Maria, nato a Torella dei Lombardi (Avellino) il 21 marzo 1905, tenente complemento del Comando genio delle forze armate della Somalia. — Ufficiale addetto al comando genio si prodigò, per la realizzazione di importanti opere e la organizzazione di vitali servizi. Nella esplicazione dei suoi compiti fu più volte oltre le nostre linee e dette prova di sereno coraggio e di sprezzo del pericolo. Durante una ricognizione, fatto segno a fucileria da parte di nemici appostati, portò a termine la sua missione, incurante del pericolo. Esempio di ardimento e di alto sentimento del dovere. — Somalia, luglio 1935 - maggio 1936-XIV.

Mariniello Raffaele di Saverio e di Marazza Maria, nato ad Aversa, caporal maggiore dell'autogruppo della Somalia. — Conduttore di automezzi, si è sempre lodevolmente prodigato per il migliore andamento del servizio. Impiegato più volte per il recapito di ordini

ai reparti operanti ha sempre portato a compimento ogni incarico affidatogli dando prova di sentimento del dovere e spirito di sacrificio. — Ogaden - Harar, 15 aprile 1936 - 5 maggio 1936-XIV.

Paternoli Livio di Biagio e di Forte Cristina, nato a Bieno Valsugana (Trento) il 20 giugno 1908, sergente (10157) dell'XI battaglione arabo-somalo. — Sottufficiale addetto al comando di un battaglione attaccante in terreno particolarmente difficile ed insidioso, si prodigava, incurante del pericolo, sotto il fuoco nemico, nel recapitare ordini ai reparti. Benchè febbricitante rifiutava di raggiungere il posto di medicazione, partecipando d'iniziativa e con bravura all'occupazione di importante e forte posizione nemica. — Mega, 24-25 giugno 1936-XIV.

Ruggiero Umberto fu Salvatore e di Sebastiani Giuseppina, nato a Campobasso il 15 maggio 1906, sergente maggiore del VI battaglione coloniale. — Offertosi spontaneamente di portare un ordine urgente e verbale ad una compagnia avanzata del battaglione ed impegnata fortemente con numeroso avversario, traversando una zona di terreno molto battuta dal fuoco nemico, si imbatteva in una forte pattuglia avversaria che metteva in fuga con lancio di bombe a mano. Raggiunta la compagnia ed assolto il compito rimaneva sul posto del combattimento, riuscendo prezioso per la intelligente e coraggiosa opera di collaborazione da lui svolta. — Regione Bolé, 2 agosto 1936-XIV.

Tedeschi Arcangelo di Raffaele e di Ficco Anna, nato a Terlizzi (Bari) il 28 novembre 1885, 1° capitano P. A. del Corpo indigeni della Somalia. — Capo dell'ufficio topografico del Regio Governo della Somalia, prima e durante le operazioni che portarono alla conquista dell'Impero etiopico si prodigò per la raccolta di dati riguardanti la viabilità, i posti d'acqua e le forze avversarie. Prima delle operazioni di Neghelli eseguì varie ricognizioni nel territorio dei Borana spingendosi per oltre 30 chilometri in zona avversaria lungo il Daua Parma, riuscendo a raccogliere dati assai interessanti per l'aggiornamento di una carta topografica che riuscì di grande utilità al comando delle truppe operanti. — Zona di Neghelli, gennaio 1936-XIV.

(4990)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1938-XVI, n. 1923.

Costituzione presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici di un fondo per le indennità di licenziamento ai gerenti ed ai supplenti delle ricevitorie postelegrafiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di affidare all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici la costituzione di un fondo destinato ad assicurare una indennità di licenziamento ai gerenti ed ai supplenti delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici un fondo per corrispondere ai supplenti delle ricevitorie postali telegrafiche, comprese quelle principali, l'indennità di licenziamento prevista dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, con i limiti, modalità e condizioni stabiliti negli articoli seguenti.

Con lo stesso fondo si provvederà a corrispondere apposita indennità ai gerenti delle ricevitorie allorchè cessino da tale occupazione e non abbiano nelle ricevitorie o nell'Amministrazione alcuno degli incarichi di cui al comma 9 del successivo art. 3.

La partecipazione al fondo è obbligatoria per tutti i titolari ed i gerenti degli uffici suddetti.

Art. 2.

Il fondo di cui all'art. 1 è costituito:

a) dal 4,1 % della retribuzione mensile percepita da ciascun supplente;

b) dall'1 % della retribuzione mensile corrisposta al gerente purchè questo non provenga dai ricevitori;

c) dagli altri proventi eventualmente destinati al fondo da ricevitori, gerenti od estranei.

Le gestione del fondo è affidata all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, che annualmente determina il saggio di interesse da attribuire ad incremento del fondo stesso.

La consistenza del fondo risulta dai bilanci annuali dell'Istituto e fa parte del patrimonio delle gestioni riunite di assicurazione e previdenza costituite a norma del decreto Ministeriale 28 giugno 1933-XI.

In caso di insufficienza del fondo il Consiglio di amministrazione potrà elevare i contributi di cui alla lettera *a)* del primo comma del presente articolo; in caso di esuberanza del fondo stesso, gli avanzi relativi andranno ad incrementare il fondo per trattamento di quiescenza ai ricevitori.

Art. 3.

L'Istituto di assicurazione e previdenza corrisponderà al supplente un'indennità di licenziamento pari a 15 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio, per il quale sia stato versato il contributo di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 2. La frazione di anno non inferiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore a sei mesi si trascura.

Come inizio del periodo di servizio indennizzabile si considererà la data di nomina a supplente, ove esista e, in mancanza, quella dell'autorizzazione all'assunzione in servizio data dalla Direzione provinciale.

L'indennità da corrispondersi al gerente in caso di cessazione dall'incarico, sarà costituita dalla somma dei versamenti da esso effettuati al fondo per la lettera *b)* del primo comma dell'art. 2, nonchè dalla indennità eventualmente spettantegli per il periodo di servizio prestato in qualità di supplente a norma del precedente comma, e, se del caso, anche in applicazione del successivo art. 4.

L'indennità è dovuta anche in caso di morte del gerente o supplente, in attività di servizio; sono applicate, in tal caso, le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

In mancanza del coniuge o degli altri eredi indicati dal suddetto art. 13, le indennità vanno ad incremento del fondo di cui all'art. 1.

Al gerente od al supplente che debbano allontanarsi dal posto per obblighi di leva o per richiamo alle armi, saranno liquidate le indennità di licenziamento a norma del presente decreto, considerandosi rescisso il relativo rapporto di lavoro.

Le indennità di cui al presente articolo non sono dovute qualora il licenziamento sia avvenuto per colpa grave del gerente o del supplente.

In ogni caso esse sono liquidate dopo parere favorevole del direttore provinciale delle poste e dei telegrafi da cui dipende la ricevitoria nella quale il licenziamento ha avuto luogo.

Le indennità non sono nemmeno dovute quando il gerente od il supplente vengano nominati ricevitori o sistemati negli impieghi dell'Amministrazione dello Stato, di ruolo o a contratto quinquennale e nemmeno all'atto in cui il supplente sia nominato gerente.

Nell'uno o nell'altro caso resta esonerato da ogni obbligo dipendente dalla legge sull'impiego privato il ricevitore che abbia il supplente alla propria dipendenza.

L'indennità non compete neppure al supplente che lasci la ricevitoria per fatto dipendente dalla propria volontà o dal proprio tornaconto.

Art. 4.

Il fondo potrà anche assumere l'obbligo di corrispondere l'indennità di licenziamento di cui all'art. 1 relativamente al periodo di servizio prestato dal supplente alla dipendenza del ricevitore o gerente, prima dell'entrata in vigore della presente legge, mediante la corresponsione suppletiva, da pagarsi una volta tanto o ratizzata in mensilità, corrispondente al valore dell'indennità, maturata per il periodo stesso e calcolata in base agli articoli 2 e 3.

Fino a quando i versamenti mensili suppletivi non saranno esauriti, il fondo liquiderà al supplente, in caso di licenziamento, una indennità proporzionale alle quote versate dal ricevitore o gerente, restando la parte rimanente a carico di questo.

Art. 5.

Il servizio prestato in due o più uffici o ricevitorie si cumula, agli effetti dell'art. 3, purchè, trattandosi di supplenti, non si verifichi quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo.

Il cumulo dei servizi non ha luogo per il periodo nel quale si sia corrisposto al supplente o al gerente l'indennità di licenziamento.

All'atto del passaggio del supplente in altro ufficio anche in qualità di gerente, il titolare od il gerente dell'ufficio di provenienza è tenuto a versare all'Istituto di assicurazione e previdenza la quota di contributi a suo carico, in conformità del primo comma dell'art. 4 per tutto il periodo di tempo in cui il supplente stesso abbia prestato servizio nel suddetto ufficio alla dipendenza di essi, e non sia stato fatto luogo alle trattenute previste dalla lettera *a*) del primo comma dell'art. 2.

Art. 6.

I contributi stabiliti alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 2, sono versati mensilmente all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici dalle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, le quali provvedono alle corrispondenti ritenute sulle retribuzioni di ciascun titolare o gerente. E' fatto divieto al ricevitore od al gerente di rivalersi dei contributi di cui al precedente comma sulle retribuzioni spettanti ai supplenti.

Analogamente le Direzioni provinciali provvedono al versamento all'Istituto delle somme indicate al terzo comma dell'articolo 5.

I versamenti sono effettuati in uno speciale conto corrente postale, e sono accompagnati da elenchi nominativi contenenti le indicazioni delle persone nonchè delle retribuzioni e degli altri eventuali emolumenti ai quali i versamenti si riferiscono.

Art. 7.

Dall'applicazione delle presenti norme non sono esclusi i supplenti coniugi, genitori, o figli del titolare o del gerente. Per essi la retribuzione mensile sulla quale verrà applicata la percentuale di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 2 non dovrà essere inferiore a quella che si deduce dividendo il quinto della retribuzione mensile percepita dal ricevitore per il numero dei supplenti in servizio nell'ufficio, a meno che non sussista pel supplente un trattamento economico superiore alla misura di cui sopra.

Art. 8.

I gerenti ed i supplenti possono essere iscritti alle forme di assicurazione e previdenza dell'Istituto, mediante versamento dei relativi contributi.

Art. 9

Le presenti norme entrano in vigore dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Le controversie sorgenti dall'applicazione delle presenti disposizioni sono risolute inappellabilmente dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. 1924.

Collocazione nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri di persone già in servizio presso uffici dipendenti dalla Società delle Nazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere ad un adeguato collocamento nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri di alcuni dei cittadini italiani, i quali già in servizio presso gli Uffici dipendenti dalla Società delle Nazioni, lasciarono volontariamente i posti ivi occupati in seguito all'uscita dell'Italia dalla Società delle Nazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Veduta la legge 2 giugno 1927, n. 860;
Veduto il Nostro decreto 6 giugno 1935-XIII, n. 611;
Veduto il Nostro decreto 23 giugno 1927, n. 1330;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Ministro per gli affari esteri è autorizzato ad assumere nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri non oltre sei persone già appartenenti al personale in servizio in pianta stabile presso gli uffici dipendenti dalla Società delle Nazioni collocandole in soprannumero rispettivamente: una nel ruolo del personale dei cancellieri di gruppo *B*, tre nel ruolo del personale d'ordine, due nel ruolo del personale subalterno, a seconda delle funzioni esercitate presso detti uffici e sempre che possiedano il titolo di studio prescritto per il gruppo in cui vengono collocati.

Art. 2.

Le predette persone saranno collocate nei ruoli, rispettivamente, dopo l'ultimo dei cancellieri di terza classe, dopo l'ultimo degli applicati, dopo l'ultimo degli uscieri e saranno graduati fra di loro secondo la rispettiva anzianità di servizio presso i predetti uffici dipendenti dalla Società delle Nazioni.

Art. 3.

Al riassorbimento dei soprannumeri, di cui ai precedenti articoli, sarà provveduto con metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi ruoli dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Ai fini del trattamento di quiescenza il servizio prestato dalla data di assunzione in pianta stabile presso gli uffici dipendenti dalla Società delle Nazioni sarà computato per l'intera sua durata, previo versamento di una ritenuta in conto entrata del Tesoro da effettuarsi in ragione del 10% sullo stipendio iniziale del grado che sarà al personale stesso conferito ai sensi del precedente art. 2.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1938, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938-XVII, n. 1925.

Aumento dall'1,50 % al 2,50 % del contributo negli interessi dei mutui per l'appoderamento delle tenute del comprensorio di bonifica di Ostia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 28 e 29 del testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;
Visto l'art. 22 del R. decreto-legge 20 luglio 1927, n. 1509;
Ritenuta la opportunità di elevare dall'1,50% al 2,50% il concorso statale negli interessi per i mutui che saranno concessi in base al cennato testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per la esecuzione delle opere obbligatorie di bonifica di carattere privato nelle tenute incluse nel comprensorio del Consorzio di bonifica di Ostia;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando tutte le altre disposizioni regolatrici della concessione dei mutui previsti dalle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano, il concorso statale negli interessi stabilito dall'art. 29 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, è elevato alla misura del 2,50% prevista dall'art. 22 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, limitatamente ai mutui che saranno concessi ed utilizzati entro il 31 dicembre 1941, per la esecuzione delle opere obbligatorie di bonifica di competenza privata nelle tenute incluse nel comprensorio del Consorzio della bonifica di Ostia.

Art. 2.

La relativa maggiore spesa farà carico al cap. 77 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1938-39 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 134. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938-XVII, n. 1926.
Modificazioni concernenti l'ordinamento della imposta di soggiorno, di cura e turismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;
Visto l'art. 8, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2159;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni vigenti per l'applicazione delle imposte di soggiorno e di cura;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta di soggiorno è applicata nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonchè nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, ancorchè non riconosciute ai sensi del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765.
L'elenco di dette località è stabilito con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per la cultura popolare.
L'imposta è dovuta da chiunque prenda alloggio, in via temporanea, in alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e case di salute; è dovuta inoltre, salvo che nelle località per le quali il decreto interministeriale di cui al precedente capoverso disponga diversamente, da tutti coloro che dimorino temporaneamente, per un periodo superiore a cinque giorni, in ville, appartamenti, camere ammobiliate od altri alloggi.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate con le lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E* e *F*.
L'imposta è esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente tariffa:

Categoria		
Categoria	*A*	L. 3 —
id.	*B*	» 2,50
id.	*C*	» 2 —
id.	*D*	» 1,50
id.	*E*	» 1 —
id.	*F*	» 0,50

Coloro che siano stati assoggettati all'imposta per 30 giorni consecutivi, ne rimangono esenti per i successivi 90 giorni.
Le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta è dovuta, per tutta la durata del soggiorno, purchè non superi i 120 giorni a decorrere da quello dell'arrivo, nelle misure fisse individuali di L. 60 per la prima categoria, di L. 40 per la seconda, di L. 20 per la terza e di L. 10 per la quarta.

Art. 3.

Per gli alberghi e le pensioni che hanno aderito al servizio dei buoni di albergo, vale la classifica a tal fine stabilita e risultante dall'Annuario ufficiale degli alberghi d'Italia pubblicato a norma dell'art. 10 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049. Gli esercizi delle categorie *L* e *S* sono equiparati a quelli della categoria *A*.
Alla classificazione degli altri esercizi ed alloggi in genere provvede, tenendo conto della loro importanza, attrezzatura ed ubicazione, il podestà, sentito, nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, il Comitato locale.
Gli alberghi e le pensioni non assimilabili ad alcuni degli esercizi che dall'Annuario ufficiale degli alberghi d'Italia risultino compresi nelle categorie superiori, nonchè le locande, sono in ogni caso assegnati alla categoria *F*.
La deliberazione del podestà deve essere immediatamente comunicata all'Ente provinciale per il turismo e diventa esecutiva dopo essere stata pubblicata per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.
La Giunta provinciale amministrativa può tuttavia, su reclamo degli interessati o d'ufficio, inteso l'Ente provinciale per il turismo, modificare in qualunque tempo la classifica stabilita dal podestà.

Art. 4.

L'imposta è ridotta alla metà per i domestici, per i fanciulli al di sotto di 12 anni e per i componenti di famiglie con non meno di cinque figli a carico dei genitori, che soggiornino nel Comune per cure climatiche o balneari.
Per i partecipanti a comitive di almeno quindici persone, organizzate dall'Opera nazionale Dopolavoro o da uffici di viaggio e turismo autorizzati a norma del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, l'imposta è ridotta del 25 %.

Art. 5.

Sono esenti dall'imposta di soggiorno:
1° i decorati di medaglia d'oro al valor militare;
2° i mutilati e invalidi di guerra delle prime quattro categorie, nonchè una persona accompagnatrice, quando la mutilazione od invalidità la renda necessaria;
3° gli ambasciatori e gli agenti diplomatici delle nazioni estere, nonchè i consoli e gli agenti consolari, non regnicoli nè naturalizzati, purchè esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purchè non esercitino nel Regno un commercio, una industria od una professione e non siano amministratori di aziende commerciali;
4° gli impiegati e salariati dello Stato, nonchè gli appartenenti al Regio esercito e agli altri Corpi armati dello Stato, quando si trovano nel Comune per ragioni di servizio;
5° i sacerdoti che si recano nel Comune per ragione del loro ministero ed i religiosi che dimorano presso collettività ecclesiastiche;
6° coloro che dimorano in alloggi di loro proprietà o comunque in alloggi per i quali risultino personalmente iscritti nei ruoli della imposta sul valore locativo, nonchè i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado e le persone di servizio quando abitino negli alloggi medesimi;
7° coloro che risultino assoggettati nel Comune all'imposta di famiglia e le persone abitualmente con essi conviventi;
8° i bambini di età non superiore ai tre anni;
9° coloro che dimorano in collegi o istituti a scopo di educazione o frequentino scuole pubbliche o private od altri istituti di istruzione aventi sede nel Comune;
10° coloro che sono ricoverati a regime comune in ospedali pubblici, manicomi, od altri istituti pubblici di assistenza;

11° coloro che si trattengono nel Comune a scopo di lavoro presso aziende industriali, commerciali o agricole od altre imprese;

12° le persone che pernottano in bivacchi o in rifugi alpini con o senza custode.

Nelle stazioni di soggiorno e di cura, nonchè nelle località climatiche, balneari e termali sono esenti dall'imposta, oltre le persone indicate nel capoverso precedente:

a) i poveri inviativi per ragioni di cura a spese dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di un'istituzione, anche privata, di assistenza o beneficenza;

b) i militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato inviati alla cura per disposizioni delle autorità competenti;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale inviati alla cura per infermità contratte per le cause accennate;

d) i partecipanti in genere alle colonie o istituzioni similari dipendenti dalle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista, o da enti pubblici, ovvero mantenute da imprese o ditte private senza scopo di lucro e con spese a totale loro carico;

e) i medici chirurghi.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la cultura popolare, possono essere disposte, per determinate località, qualora particolari esigenze le giustifichino:

a) riduzioni permanenti o stagionali delle quote giornaliere e fisse stabilite nell'art. 2 fino al 50 % oppure la sospensione dell'applicazione dell'imposta durante una parte dell'anno;

b) maggiorazioni stagionali nei limiti di L. 1 per le quote giornaliere e di L. 10 per quelle fisse;

c) l'applicazione dell'imposta con quote fisse anche a carico di coloro che dimorano in alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e case di salute.

Art. 7.

Il quarto del provento dell'imposta di soggiorno, diminuito dell'aggio di riscossione stabilito a norma dell'art. 11, è devoluto all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1925-IV, n. 2277.

Del rimanente provento dell'imposta, riscossa nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, il 79 % è devoluto alla locale Azienda autonoma; il 6 % all'Ente provinciale per il turismo e il 15 % alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico per la formazione del fondo di garanzia di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561.

Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al Comune con l'obbligo della gestione separata prescritta dall'art. 10 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765.

Del provento riscosso nelle altre località, dedotto il quarto spettante all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e l'infanzia, sono devoluti all'Ente provinciale per il turismo e alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico rispettivamente il 10 % e il 50 %.

La rimanenza è versata al Comune.

Art. 8.

Alla riscossione della imposta di soggiorno provvede l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, oppure un unico istituto di diritto pubblico da designarsi, ogni triennio, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'interno e per la cultura popolare.

L'Istituto incaricato della riscossione esige la imposta dai conduttori di albergo e dagli altri datori di alloggio, i quali rispondono in proprio del tributo, con diritto di rivalsa a carico degli obbligati. All'uopo si avvale della propria organizzazione, di quella dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, nel caso che questo Istituto non fosse esso stesso incaricato del servizio a termine del precedente comma, di quella dei corrispondenti e dell'opera di appositi collettori ed incaricati.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, ove le rispettive aziende autonome ne facciano richiesta, l'istituto riscuotitore affiderà alle aziende medesime la esecuzione del servizio.

Le particolari convenzioni eventualmente già stipulate dai Comuni o dalle aziende autonome di stazioni di soggiorno, cura e turismo, con enti o privati per la riscossione delle imposte di soggiorno, in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto, cessano di aver vigore con il 31 dicembre 1938-XVII, qualora non risulti fissato alcun termine all'impegno e, in ogni caso, alla scadenza delle convenzioni stesse.

Gli enti e i privati suddetti che ai sensi del precedente comma continuino transitoriamente a riscuotere la imposta di soggiorno, sono tuttavia obbligati, a versare le somme percette all'istituto di cui al primo comma che ne cura la ripartizione e l'assegnazione agli enti interessati trattenendo un terzo dell'aggio stabilito ai sensi del successivo art. 11.

Art. 9.

Quando l'imposta sia applicata con quote giornaliere, i datori di alloggio sono tenuti a versarla all'istituto incaricato della riscossione a periodi non superiori a dieci giorni.

Nei casi in cui l'imposta sia corrisposta in misura fissa per tutta la durata del soggiorno, il relativo importo deve essere versato dal datore di alloggio per intero entro il sesto giorno successivo a quello dell'arrivo dell'ospite.

Sull'avvenuto pagamento del tributo da parte degli ospiti, i datori di alloggio debbono rilasciare a questi apposita quietanza indicante il cognome e nome della persona per la quale l'imposta è stata percetta, il relativo importo ed il periodo al quale si riferisce.

Negli alberghi, pensioni e locande tale quietanza può essere sostituita dai conti rilasciati ai clienti, purchè contengano le medesime indicazioni.

Per i crediti dipendenti dal versamento all'istituto riscuotitore dell'imposta di soggiorno dovuta dagli ospiti, i datori di alloggio hanno privilegio sugli effetti che da quelli sono stati portati e si trovano tuttora nell'alloggio.

Il Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la cultura popolare, può prescrivere, stabilendone le modalità di applicazione e di controllo, che in determinati Comuni la percezione del tributo negli alberghi, pensioni e locande abbia luogo mediante l'applicazione di apposite marche sui conti.

Art. 10.

Entro i primi 15 giorni di ciascun mese l'Istituto incaricato della riscossione dell'imposta deve curare la ripartizione del gettito introitato nel mese precedente tra gli enti

interessati indicati all'art. 7 e versare a ciascuno la rispettiva quota.

L'istituto predetto è obbligato altresì a tenere per ciascun Comune una esatta ed aggiornata contabilità dalla quale risultino le riscossioni ed i pagamenti effettuati.

Gli Enti provinciali per il turismo, col concorso dei Comuni e delle Aziende autonome interessate, debbono eseguire verifiche al fine di accertare la regolarità di tutte le operazioni relative alla applicazione ed alla riscossione della imposta di soggiorno.

I dati riassuntivi mensili inerenti alle riscossioni ed ai pagamenti sono, a cura della sede centrale dell'istituto riscuotitore, sottoposti all'esame dei competenti Ministeri delle finanze, dell'interno e della cultura popolare i quali possono disporre indagini e controlli a mezzo di propri rappresentanti.

Art. 11.

L'istituto incaricato della riscossione ha l'obbligo di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione e riparto della imposta nonchè a quelle relative al controllo centrale di cui al 4° comma del precedente art. 10.

Per il servizio di riscossione l'istituto trattiene sull'intero importo dell'imposta, un aggio nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la cultura popolare.

A garanzia dei suoi obblighi l'istituto predetto è tenuto a versare una cauzione, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, per l'ammontare di lire 3 milioni presso la Cassa depositi e prestiti.

In caso di ritardo dei versamenti di cui all'art. 7 l'istituto riscuotitore è tenuto a corrispondere un'indennità di mora del 6 % senza pregiudizio della procedura coattiva sulla cauzione, che il Ministro per le finanze può disporre, nei casi di inadempienza, colle norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 12.

Quando i datori di alloggio non soddisfino il debito di imposta ai sensi dell'art. 9, il podestà provvederà d'ufficio oppure su richiesta dell'istituto riscuotitore o degli enti interessati, non oltre 10 giorni dalla richiesta stessa, alla compilazione di ruoli nominativi speciali, previa notifica di apposito avviso di accertamento, contro il quale possono esperirsi i ricorsi di cui agli articoli 277 e seguenti del testo unico per la finanza locale, nei modi e termini indicati nel testo unico stesso modificato dal R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, convertito in legge 7 giugno 1937-XV, n. 1122.

Ove peraltro l'accertamento riguardi quote d'imposta già percette dal datore di alloggio, ma non versate all'istituto incaricato della riscossione, l'importo delle somme indebitamente trattenute è aumentato della metà a titolo di penalità a carico del datore di alloggio stesso e ripartito fra gli enti interessati nella stessa proporzione del provento dell'imposta.

I ruoli nominativi predetti, comprendenti le partite non contestate e quelle definite a seguito di decisione delle Commissioni di merito, sono resi esecutivi dal prefetto e poscia depositati per otto giorni nell'ufficio comunale, dandone notizia a mezzo di avviso da affiggersi nell'albo pretorio.

Trascorso tale termine l'istituto procede alla riscossione delle quote iscritte al ruolo, con l'aggiunta di un aggio speciale nella misura del 6 % in unica rata, con le modalità e con la procedura privilegiata autorizzata dal testo unico del 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.

Art. 13.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonchè in tutte le altre località in cui è applicata l'imposta di soggiorno, è obbligatoria la denunzia al podestà degli alloggi di qualsiasi genere destinati ai forestieri con la indicazione dei relativi prezzi. I conduttori di alberghi, pensioni e locande debbono uniformare le denunzie alle disposizioni del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049.

Chiunque dia alloggio a forestieri, deve denunziare al podestà, entro 24 ore, l'arrivo e la partenza delle persone alloggiate, valendosi dei moduli stabiliti dall'Ente nazionale industrie turistiche d'intesa col Ministero dell'interno, con quello delle finanze e con l'Istituto centrale di statistica.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, le denunzie prescritte dal presente articolo debbono essere presentate in due esemplari, uno dei quali viene rimesso dal podestà all'azienda autonoma.

Art. 14.

I datori di alloggio che contravvengono alle disposizioni degli articoli 9 e 12 sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000.

E' ammessa l'oblazione mediante pagamento di una somma da determinarsi dal prefetto, sentito il podestà, entro i limiti dell'ammenda sopra stabilita.

Qualora il contravventore non faccia richiesta di oblazione entro un mese dalla contestazione della contravvenzione ovvero non paghi, entro il termine fissato dal prefetto, la somma stabilita a titolo di oblazione, gli atti sono inviati all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Le somme riscosse per oblazione od ammenda, dedotte le spese, sono devolute in ragione di un terzo all'istituto incaricato della riscossione per la costituzione di un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta ed all'accertamento della infrazione. I rimanenti due terzi sono ripartiti fra gli enti interessati in conformità del comma secondo dell'art. 12.

Art. 15.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore concernenti i corrispettivi dovuti per la imposta di soggiorno sui buoni alberghieri emessi dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, nè alle disposizioni dell'art. 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col Regio decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1938, relativi all'applicazione nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo di speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti.

Art. 16.

Il contributo speciale di cura dovuto, ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, da coloro che, per l'esercizio di commerci, industrie o professioni, traggono particolari vantaggi economici dalla esistenza della stazione di soggiorno, di cura e di turismo, è corrisposto con una addizionale non superiore all'uno per cento dei redditi colpiti dall'imposta sulle industrie, commerci, le arti e le professioni o dall'imposta di patente.

Ove le dette imposte non siano istituite, il contributo è applicato in misura non superiore all'uno per cento, ai redditi d'industrie, commerci, arti e professioni soggetti alla imposta di ricchezza mobile, nonchè ai redditi esenti da tale imposta, anche in virtù di leggi speciali.

Art. 17.

Rimane ferma la facoltà del Ministro per l'interno di consentire, di concerto con quello per le finanze e per la cultura popolare, l'ulteriore applicazione nei Comuni dei territori annessi, dichiarati stazioni di cura dagli ordinamenti ivi vigenti anteriormente alla pubblicazione del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, della tassa di musica e del contributo di cura, secondo le speciali disposizioni già in vigore, nei territori medesimi, quando ciò risulti indispensabile per fronteggiare inderogabili esigenze delle stazioni stesse.

Art. 18.

Gli articoli 1 a 17 del presente decreto sostituiscono le disposizioni del capo X del testo unico finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; e sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2159.

Il presente decreto che entrerà in vigore col 1° gennaio 1939-XVII sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente, di concerto con quelli per l'interno e per la cultura popolare, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 1927.
Modificazioni alle tariffe viaggiatori sulle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, con il quale sono state approvate le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato e stabilite le norme per l'approvazione delle modificazioni di prezzi e condizioni delle tariffe e successive modificazioni al decreto stesso;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2159, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 27 marzo 1910, n. 211;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle dette tariffe;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prezzi delle tariffe viaggiatori sono aumentati del 20 per cento. Sono tuttavia esenti dall'aumento i prezzi in vigore pel servizio locale sulla linea Napoli-Pozzuoli di cui alla tariffa n. 21 (Capo XVIII art. 59 delle Condizioni e tariffe).

Le tasse accessorie (allegato 1 alle predette Condizioni e tariffe) sono stabilite come dall'allegato facente parte del presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'art. 19 parag. 2 e 3 delle Condizioni e tariffe è modificato come segue: « pei viaggi in treni diretti, direttissimi e rapidi e per quelli effettuati con automotrici od elettromotrici, è in facoltà delle FF. SS. di stabilire un supplemento percentuale fino al 15 % del prezzo del biglietto a tariffa n. 1 qualunque sia la tariffa applicata al trasporto ».

Art. 3.

È autorizzata l'istituzione di:

a) biglietti speciali denominati « chilometrici », con validità annuale, per un complessivo di 3000, 5000 e 10.000 chilometri da utilizzarsi rispettivamente da 1, 3 e 5 persone; il prezzo di tali biglietti sarà stabilito in base al prezzo medio chilometrico della tariffa differenziale ridotta del 30 per cento per un percorso di 200 km.;

b) biglietti « circolari » con itinerario da scegliersi preventivamente dal viaggiatore per percorrenze superiori a 500 chilometri, validi 30 giorni, a tariffa differenziale ordinaria per i viaggi individuali e a tariffa differenziale ridotta del 20 % per i viaggi collettivi di almeno 5 persone: il prezzo di tali biglietti sarà stabilito con gli stessi criteri della tariffa già esistente per viaggi circolari ad itinerario fisso.

È autorizzata altresì l'estensione:

a 500 km. del limite per il rilascio dei biglietti di andata e ritorno festivi;

a 150 km. del limite massimo per il rilascio degli abbonamenti per lavoratori e dei biglietti di andata ritorno per fiere e mercati;

a 200 km. del limite massimo per il rilascio degli abbonamenti per il personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato e rispettive famiglie;

a 200 km. del limite massimo per il rilascio degli abbonamenti agli studenti delle scuole secondarie e superiori.

La concessione dei biglietti di abbonamento per studenti delle scuole medie e superiori regie e pareggiate viene estesa anche agli studenti degli Istituti parificati e degli Istituti sedi di esami, delle Scuole sindacali, delle Scuole professionali, delle Scuole elementari pubbliche e degli altri Istituti e Scuole assimilabili.

La riduzione degli abbonamenti per studenti viene stabilita come appresso:

riduzione 50 % per gli studenti appartenenti a famiglie di 1 o 2 figli;

riduzione 60 % per gli studenti appartenenti a famiglie di 3 o 4 figli;

riduzione 70 % per gli studenti appartenenti a famiglie di più di 4 figli.

La riduzione della tariffa per le famiglie viaggianti in gruppo di almeno quattro persone viene elevata al 60 % per la terza e quarta persona, al 70 % per la quinta e sesta persona e all'80 % per le successive persone componenti il gruppo che viaggia.

La concessione della metà prezzo per il trasporto di ragazzi dai 4 ai 10 anni è estesa a tutti i tipi di biglietti, compresi quelli di abbonamento.

La concessione speciale XV « Opera Nazionale Dopolavoro » è estesa ai viaggi in 2ª classe.

La concessione speciale XX « Viaggi di nozze » è estesa ai viaggi in 1ª classe.

Art. 4.

Il diritto per esazioni in treno o suppletive di cui all'articolo 8 paragrafo 10 delle Condizioni e tariffe viene trasformato in tassa fissa da applicare nella misura di L. 2 per la 1ª classe, di L. 1 per la 2ª classe e di L. 0,50 per la 3ª classe.

Le sopratasse e penalità stabilite attualmente nella misura di L. 20, 10 e 5 agli articoli 8, 39, 40, 41, 49 e 51 delle Condizioni e tariffe predette sono ridotte rispettivamente a L. 10, 5 e 2.

Art. 5.

Per i trasporti dei viaggiatori e dei bagagli tra il Continente e la Sardegna il prezzo del percorso ferroviario sarà stabilito sul cumulo delle tratte continentale ed insulare e indipendentemente dalla quota marittima.

Art. 6.

A deroga dell'art. 17 paragrafo 5° delle Condizioni e tariffe è in facoltà delle FF. SS., per determinate relazioni e per agevolare la distribuzione di alcuni tipi di biglietti, di applicare l'arrotondamento alla lira anche per prezzi inferiori alle lire 100.

Art. 7.

L'importo integrale degli aumenti che conseguiranno dal presente decreto-legge anche per quanto concerne le linee di proprietà privata esercitate dallo Stato è devoluto interamente alle FF. SS., comprese le quote riferentesi alle tasse erariali e alla tassa e sovratassa di bollo.

Art. 8.

Il Ministro per le comunicazioni potrà stabilire speciali norme di tassazione per viaggi effettuati seguendo istradamenti differenti dalla via più breve quando ne risulti convenienza di orario o di comodità di mezzi di trasporto od altra utilità al viaggiatore.

Il prezzo di trasporto calcolato sull'istradamento più lungo in base a tali norme non potrà in ogni caso essere inferiore a quello della via più breve.

Art. 9.

I provvedimenti di cui al presente decreto-legge entreranno in vigore con il 1° gennaio 1939-XVII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 152. — MANCINI

TASSE ACCESSORIE

MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all'articolo della tariffa	IMPORTO
Diritti fissi.		
Diritto speciale per viaggi di corsa semplice.	17	L. 0,60 per biglietto di importo fino a L. 3,60 L. 1,20 per biglietto d'importo superiore a L. 3,60.
Diritto fisso per l'uso di un compartimento intero.	27	L. 24 per ogni compartimento.
Per impiego dei saloncini dell'Amministrazione.	28	L. 180 per le prime 72 ore d'impiego del saloncino. L. 36 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego.
Per impiego dei saloni dell'Amministrazione, a 2 o 3 assi.	28	L. 300 per le prime 72 ore d'impiego del salone. L. 72 per ogni successivo periodo di 24 ore di impiego.
Per impiego dei saloni dell'Amministrazione, a 4 assi.	28	L. 420 per le prime 72 ore di impiego del salone. L. 102 per ogni successivo periodo di 24 ore di impiego.
Per impiego dei saloni dell'Amministrazione, a 6 assi.	28	L. 600 per le prime 72 ore di impiego del salone. L. 120 per ogni successivo periodo di 24 ore di impiego.
Diritto fisso per biglietti di abbonamento ordinari e speciali.	40, 41, 42	L. 6 per ogni biglietto o, nel caso di pagamento rateale, per ogni periodo.
Diritto fisso per biglietto di abbonamento per studenti e per impiegati.	45, 47	L. 3 per ogni biglietto o, nel caso di pagamento rateale, per ogni periodo.
Diritto fisso per tessera di autorizzazione.	53	L. 6 per ogni tessera.
Diritto fisso per libretti di riduzione dei pensionati dello Stato.	Concess. speciale C	L. 25 per ogni libretto.

MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all'articolo della tariffa	IMPORTO
Diritto fisso per biglietti chilometrici.	—	L. 10 per ogni biglietto
Diritto fisso per biglietti circolari ad itinerario combinabile.	—	L. 1,50 per ogni biglietto.
Tessere.		
Tessera individuale per trasporti in comitiva.	36	L. 0,10 per tessera.
Tessera d'identità personale per abbonati.	41	L. 1,50 per tessera.
Tessera per impiegati, artigiani, operai, braccianti e per studenti.	49	L. 1,50 per tessera.
Tessera per famiglie in gruppo.	56	L. 1,50 per tessera.
Tassa di disinfezione.		
Tassa di disinfezione delle carrozze con compartimento per ammalati.	30	L. 108 per ogni carrozza.
Tasse di deposito.		
Per domanda di treno speciale o di corsa straordinaria con automotrice od elettrotreno.	26, 34	L. 180 per ogni treno.
Per domanda carro per trasporto ammalati.	30	L. 60 per ogni carro.
Per l'aggiunta di carrozze ai treni ordinari rese necessarie per i viaggi delle comitive.	33	L. 60 per ogni carrozza.
Deposito cauzionale per la restituzione alla loro scadenza dei biglietti di abbonamento ordinari, speciali, per studenti e delle tessere di autorizzazione.	40	L. 12 per ogni biglietto.
Tasse di sosta.		
Per sosta nelle stazioni di carrozze salone dei privati.	32	L. 8,40 al giorno per i primi dieci giorni. L. 4,20 al giorno per i giorni successivi col massimo di L. 1200 all'anno.

MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all'articolo della tariffa	IMPORTO
Per ogni fermata intermedia di carrozze per trasporti speciali.	32, 33, 34	L. 48 per ogni fermata e per ogni periodo indivisibile di 24 ore.
Per ogni fermata intermedia di automotrice od elettromotrice per corse straordinarie.	32	L. 72 per ogni fermata e per ogni periodo indivisibile di 24 ore.
Tassa di percorso a vuoto.		
Per percorso a vuoto di carrozze.	27, 32, 33	L. 1,56 per carrozza-chilometro.
Tassa di percorso a carico.		
Carrozze ordinarie.	27	L. 1,56 per carrozza-chilometro.
Tasse per evitato trasbordo.		
Carrozze ordinarie.	27, 33	L. 72 per una o più carrozze a due o tre assi e per ogni viaggio di corsa semplice qualunque sia il numero dei trasbordi e con l'avvertenza che per i viaggi di andata e ritorno e circolari la tassa deve essere raddoppiata. L. 144 per una o più carrozze a carrelli e per ogni viaggio di corsa semplice qualunque sia il numero dei trasbordi.
Tasse di prenotazione di posti nelle carrozze.		
Posti di prima classe.	4	L. 6 per posto.
Posti di altre classi.	4	L. 3,60 per posto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928.
Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le violazioni delle norme in materia valutaria e di quelle sul commercio dell'oro, contenute nei Regi decreti legge 29 settembre 1931, n. 1207, 21 dicembre 1931, n. 1680, e 8 dicembre 1934, n. 1943, nell'art. 11 del R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, nel R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, nella legge 9 gennaio 1936, n. 103, con la quale furono convertiti in legge i Regi decreti-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, e 17 gennaio 1935, n. 1, nell'art. 9 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631, e successive modificazioni, nonchè in tutti i decreti Ministeriali emanati per l'attuazione dei citati provvedimenti legislativi, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, il Ministro per gli scambi e per le valute ha la facoltà di infliggere ai trasgressori, con proprio decreto, pene pecuniarie, in misura non superiore ad un quintuplo del valore delle divise, dei titoli, delle merci, o delle altre cose che costituiscono l'oggetto della violazione.

La stessa pena pecuniaria può essere inflitta a chiunque compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere una delle violazioni prevedute dall'articolo precedente, nonchè a chiunque agevola il compimento di una di dette violazioni, ovvero ne ostacola l'accertamento.

Art. 3.

Si osservano, per l'applicazione delle spese pecuniarie stabilite dal precedente articolo, le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 11, 17, primo comma e 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

Art. 4.

Per le violazioni prevedute dall'art. 1, che siano commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido al pagamento della pena pecuniaria che venga inflitta al trasgressore.

Quando il fatto che costituisce la violazione sia stato commesso nell'interesse di enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici, ovvero nell'interesse di società commerciali, l'ente o la società è tenuto al pagamento della pena pecuniaria in solido con il presidente, gli amministratori, i sindaci, i funzionari e gli impiegati, i quali, con la loro azione od omissione, abbiano concorso nella violazione, o ne abbiano agevolato il compimento, o ne abbiano ostacolato l'accertamento.

Art. 5.

Il Ministro per gli scambi e per le valute, indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie stabilite dall'art. 2, ha la facoltà di ordinare la devoluzione a favore dell'erario dello Stato delle cose sequestrate, che costituiscono l'oggetto della violazione.

Art. 6.

Le cose sequestrate, che costituiscono l'oggetto della violazione, quando non ne sia stata disposta la devoluzione a favore dell'erario dello Stato, garantiscono, con preferenza su ogni altro credito, il pagamento delle pene pecuniarie inflitte a norma dell'art. 2. A questo fine, l'importo delle pene pecuniarie è prelevato sul valore delle cose suindicate, previo quando occorra, il realizzo o la vendita di esse.

Le cose indicate nel precedente comma, o la parte di esse o del loro valore, che residua dopo prelevato l'importo delle pene pecuniarie, sono restituite a chi dimostri di avervi diritto, salvi gli eventuali vincoli stabiliti dalle leggi valutarie: e, se la restituzione non venga richiesta nel termine di cinque anni dalla data del sequestro, passano in ogni caso in proprietà dello Stato.

Art. 7.

Qualora la pena pecuniaria non sia soddisfatta nei modi preveduti dal secondo comma dell'articolo precedente, la riscossione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio.

Il decreto del Ministro per gli scambi e per le valute che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.

L'esecuzione ha luogo con l'osservanza del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Il Ministro per gli scambi e per le valute, avuto riguardo alle circostanze in cui è stata commessa la violazione e ai precedenti del trasgressore, anzichè infliggere la pena pecuniaria, può ammettere il trasgressore stesso, che ne faccia domanda, al pagamento di una somma che lo stesso Ministro determina in misura non eccedente il 25 % del valore delle divise, dei titoli, delle merci, o delle altre cose che costituiscono l'oggetto della violazione.

Il detto pagamento estingue tutti gli effetti derivanti dalla violazione.

Si applicano, per il provvedimento preveduto dal primo comma, le disposizioni dell'art. 7.

Art. 9.

Gli autori delle violazioni prevedute dall'art. 1 possono essere arrestati e deferiti alle commissioni provinciali per il confino.

Tale deferimento ha luogo in base all'accertamento della violazione, compiuto dal Ministro per gli scambi e per le valute, con il decreto preveduto dall'art. 2, primo comma, e su proposta del Ministro medesimo.

L'arrestato è rilasciato qualora nel termine di due mesi dall'arresto non abbia avuto luogo la proposta di cui al comma precedente.

Art. 10.

I fatti commessi in violazione delle disposizioni indicate nell'art. 1, sono puniti con la reclusione fino a tre anni, indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie stabilite dall'art. 2 e sempreché non costituiscano il reato preveduto dall'art. 269 del Codice penale o qualsiasi altro reato per il quale la legge commina una pena più grave:

1° quando il trasgressore, essendo dedito alle violazioni suindicate, viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi delle violazioni stesse;

2° quando, essendo i trasgressori in numero di tre o più, si siano associati allo scopo di commettere più violazioni;

3° quando, per le qualità personali e sociali del colpevole, il medesimo dovesse essere consapevole del nocumento che dal fatto sarebbe potuto derivare all'economia nazionale, o quando, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, il fatto assuma carattere di notevole rilevanza.

Per i delitti preveduti da questo articolo si procede su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, al quale il Ministro per gli scambi e per le valute, nei casi in cui ravvisa la sussistenza di elementi che potrebbero raffigurare i delitti anzidetti, trasmette gli atti relativi all'accertamento.

Art. 11.

I provvedimenti che, a norma di questo decreto, sono demandati al Ministro per gli scambi e per le valute, sono emanati previo parere della Commissione preveduta dall'art. 6 del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, contenente norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero.

Non è ammesso alcun ricorso, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale, contro i provvedimenti emanati per l'accertamento delle violazioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, nonchè per l'applicazione delle relative sanzioni, dal Ministro per gli scambi e per le valute, ovvero dal Ministro per le finanze.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo al loro coordinamento, alla loro integrazione, e, ove occorra alla loro modificazione, le disposizioni legislative indicate nell'art. 1, nonchè quelle indicate nel terzo comma dell'art. 2 del R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, contenente disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 13.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle del presente decreto o sia con esse incompatibile.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GUARNERI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 146. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1938-XVII, n. 1929.

Approvazione dell'atto 3 ottobre 1938-XVI relativo all'acquisto e donazione allo Stato, da parte del DUCE, del Gruppo marmoreo della « Pietà » di Michelangelo, esistente in Palestrina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Nostri Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'atto stipulato in forma pubblica amministrativa il 3 ottobre 1938-XVI, ricevuto dall'ufficiale rogante del Ministero dell'educazione nazionale, relativo all'acquisto da parte di S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Duce del Fascismo, e alla contemporanea donazione allo Stato del Gruppo marmoreo della « Pietà » di Michelangelo, esistente in Palestrina, di proprietà Barberini.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 137. — MANCINI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentotrentotto, XVI dell'Era Fascista, il giorno tre del mese di ottobre in Roma, in una sala del Palazzo Venezia, avanti di me dott. Giovanni Mariotti, nella mia qualità di ufficiale rogante delegato a ricevere ed a stendere i contratti nell'interesse del Ministero dell'educazione nazionale, come da decreto ministeriale 1° agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1938-XVI, registro 19 Educazione Nazionale, foglio 348, ed alla presenza dei signori comm. dott. Filadelfo La Ferla, del fu Alfio, nato a Lentini, e comm. dott. Collaltino Collalto, del fu Alfredo, nato a Tivoli, entrambi domiciliati in Roma, testimoni idonei ai sensi di legge e da me personalmente conosciuti, sono comparsi:

1° S. E. il cavaliere di gr. cr. dott. Osvaldo Sebastiani di Vittorio, nato a Ceccano, domiciliato in Roma, delegato di S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Duce del Fascismo, come da lettera in data 2 ottobre 1938-XVI (allegato *A*);

2° il gr. uff. dott. prof. Marino Lazzari del fu Giuseppe, nato ad Alatri, domiciliato in Roma, direttore generale del Ministero dell'educazione nazionale, in rappresentanza di S. E. il Ministro per l'educazione nazionale, come da delega in data 28 settembre 1938-XVI (allegato *B*);

3° il comm. avv. Cristoforo Astorri fu Francesco, nato e domiciliato in Roma, quale procuratore speciale e mandatario della signora principessa Maria Barberini del fu Enrico, come da procura speciale del 9 agosto 1938-XVI a rogito del notaio dott. Pietro Fanelli, residente in Fano (allegato *C*);

4° il predetto comm. avv. Cristoforo Astorri, che interviene al presente atto anche quale speciale procuratore di don Urbano dei principi Barberini fu Luigi, come da mandato speciale del 16 agosto 1938-XVI a rogito del notaio dott. Carlo Herbon di Cortina d'Ampezzo (allegato *D*) ai fini nel mandato medesimo specificati.

Della identità personale dei suddetti comparenti io sottoscritto ufficiale rogante sono personalmente certo.

Premesso:

che S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Duce del Fascismo, è venuto nella determinazione di procedere, con la somma di L. 4.500.000 (lire quattromilionicinquecentomila), messa a sua disposizione da un benemerito fascista, all'acquisto del Gruppo marmoreo della « Pietà » di Michelangelo esistente in Palestrina in un locale prossimo alla Chiesa di proprietà privata di S. Rosalia che fa parte del palazzo di proprietà Barberini detto « Palazzone », allo scopo di assicurare il pubblico godimento del Gruppo stesso;

che S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Duce del Fascismo, ha delegato S. E. il cav. di gr. cr. dott. Osvaldo Sebastiani ad acquistare il Gruppo suddetto per la somma sopraindicata, a versarne l'importo alla proprietaria signora principessa Maria Barberini, che ne ha consentito la vendita, ed a fare del Gruppo stesso dono allo Stato;

che gravando sul « Palazzone » una ipoteca per la somma di L. 600.000 (lire seicentomila) a favore del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, inscritto in virtù dell'atto 11 giugno 1932-X ai rogiti del notaio dottor Francesco Panebianco il 17 giugno 1932-X, vol. 2214, n. 2413, reg. gen. vol. 1073, n. 14882, si è convenuto tra le parti che la corrispondente somma di L. 600.000 (lire seicentomila) sarà riscossa dalla signora principessa Maria Barberini allorchè sarà data la dimostrazione della cancellazione della suddetta ipoteca oppure della restrizione della ipoteca medesima con l'escluderne il Gruppo marmoreo che forma oggetto della presente vendita.

Ciò premesso i predetti signori comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Le premesse del presente atto, espressamente accettate dai contraenti, formano parte integrante dell'atto stesso.

Art. 2.

Il signor comm. avv. Cristoforo Astorri nella qualità sia di speciale procuratore e mandatario della signora principessa Maria Barberini, sia, per quanto possa occorrere, di speciale procuratore di don Urbano dei principi Barberini, in virtù del presente atto e con le garanzie di legge vende per il prezzo di L. 4.500.000 (lire quattromilionicinquecentomila) a S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Duce del Fascismo, in nome del quale in compra accetta S. E. il cav. di gr. cr. dott. Osvaldo Sebastiani, il Gruppo marmoreo detto della « Pietà » di Michelangelo, esistente in Palestrina in un locale prossimo alla Chiesa di proprietà privata di Santa Rosalia che fa parte del palazzo di proprietà Barberini detto « Palazzone ».

Art. 3.

Il medesimo comm. avv. Cristoforo Astorri nelle qualità sopra specificate dichiara che il Gruppo predetto è di esclusiva proprietà della signora principessa Maria Barberini, e, nel confermare che la vendita s'intende fatta anche, per quanto possa occorrere, a nome e per conto di don Urbano dei principi Barberini, dichiara altresì che sul « Palazzone » non gravano trascrizioni e non sussistono iscrizioni ipotecarie oltre quella menzionata nelle premesse del presente atto a favore del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Art. 4.

Il comm. avv. Cristoforo Astorri, nella qualità di speciale procuratore di don Urbano dei principi Barberini fu Luigi, consente a che l'intero prezzo della vendita come sopra stabilito sia corrisposto alla signora principessa Maria Barberini, con completo discarico del compratore da ogni responsabilità.

Art. 5.

Il comm. avv. Cristoforo Astorri, sempre nelle qualità sopra specificate, consente alla rimozione del Gruppo dal luogo in cui si trova ed alla esecuzione delle opere relative ed esonera completamente il compratore da ogni responsabilità per eventuali danni che venissero arrecati al locale in conseguenza dalla rimozione del Gruppo. All'uopo consegna a S. E. il cav. di gr. cr. dott. Osvaldo Sebastiani, nella qualità sopra indicata, le chiavi del locale in cui si trova il Gruppo.

Art. 6.

Il prezzo di L. 4.500.000 (lire quattromilionicinquecentomila) come sopra convenuto viene corrisposto nel modo seguente:

a) quanto a L. 3.900.000 (lire tremilioninovecentomila) queste sono versate da S. E. il cav. di gr. cr. dott. Osvaldo Sebastiani al comm. avv. Cristoforo Astorri, il quale le consegna contestualmente al gr. uff. dott. prof. Marino Lazzari per ritirarle da questi allorchè avrà data la dimostrazione che sul « Palazzone » non è stata eseguita alcuna trascrizione o iscrizione dal 27 luglio 1938-XVI fino alla trascrizione del presente atto.

Di detta somma il comm. avv. Cristoforo Astorri rilascia quietanza a favore di S. E. il cav. di gr. cr. dott. Osvaldo Sebastiani sia a nome della signora principessa Maria Barberini sia, per quanto possa occorrere, a nome di don Urbano dei principi Barberini;

b) quanto a L. 600.000 (lire seicentomila) queste vengono versate da S. E. il cav. di gr. cr. dott. Osvaldo Sebastiani al comm. avv. Cristoforo Astorri che le consegna contestualmente al gr. uff. dott. prof. Marino Lazzari, il quale le verserà alla signora principessa Maria Barberini, con quietanza anche del figlio don Urbano dei principi Barberini, solo in seguito ad autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale allorchè sarà data la dimostrazione della cancellazione ovvero

della restrizione della ipoteca inscritta a favore del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento in conformità di quanto fu detto nelle premesse del presente atto.

Art. 7.

Il gr. uff. dott. prof. Marino Lazzari, nella qualità di rappresentante del Ministro per l'educazione nazionale, prende atto dell'avvenuta vendita del Gruppo e ne autorizza la rimozione.

Art. 8.

S. E. il cav. di gr. cr. dott. Osvaldo Sebastiani, quale delegato di S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Duce del Fascismo, dona il Gruppo allo Stato e per esso al Ministro per l'educazione nazionale, autorizzandolo a prenderne diretto possesso ed all'uopo consegna al gr. uff. dott. professor Marino Lazzari le chiavi del locale in cui si trova il Gruppo.

Art. 9.

Il gr. uff. dott. prof. Marino Lazzari, nella sopraindicata qualità di delegato del Ministro per l'educazione nazionale, accetta la donazione del gruppo.

Art. 10.

Tutte le spese occorrenti per la rimozione del Gruppo saranno a carico del Ministero dell'educazione nazionale, mentre quelle per il ripristino del locale resteranno a carico della principessa Maria Barberini e di don Urbano dei principi Barberini.

Art. 11.

Il presente atto, mentre è vincolativo ed esecutivo fin da ora nei confronti di S. E. il cav. di gr. cr. dott. Osvaldo Sebastiani, nella qualità sopra specificata, e dei signori principessa Maria Barberini e don Urbano Barberini, non sarà impegnativo per l'Amministrazione dello Stato se non dopo che sarà approvato ai termini di legge.

Art. 12.

Il presente atto e quelli di quietanza sono esenti da bollo e da ogni diritto fiscale, compresi quelli di trascrizione, di voltura, di segreteria e di archivio, e saranno registrati gratuitamente; come anche qualsiasi altro incumbente sarà gratuito.

Richiesto nella mia qualità di ufficiale rogante, ho ricevuto e steso il presente atto e alla continua presenza dei testimoni ne ho dato chiaramente lettura ai signori comparenti, meno gli allegati, dei quali essi significano di avere piena conoscenza. Da me espressamente interpellati, i signori comparenti dichiarano il presente atto in tutto conforme alla rispettiva loro volontà, e lo sottoscrivono con i testimoni e con me ufficiale rogante ai termini di legge.

Consta il presente atto, da me personalmente steso, di tre fogli in undici pagine scritte più nove righe della pagina dodicesima sino alle firme.

Osvaldo Sebastiani.
Marino Lazzari.
Cristoforo Astorri.
Filadelfo La Ferla, teste.
Collaltino Collalto, teste.
Giovanni Mariotti, ufficiale rogante.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 1930.

Proroga al 1° luglio 1939-XVII del termine per l'applicazione del controllo sulla produzione, a scopo di commercio, del materiale avicolo e cunicolo da riproduzione, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, convertito in legge, con modificazione, con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 542, concernente disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla proroga del termine per l'attuazione del controllo sulla produzione, a scopo di commercio, del materiale avicolo e cunicolo da riproduzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per l'applicazione del controllo sulla produzione, a scopo di commercio, del materiale avicolo e cunicolo da riproduzione, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, convertito in legge, con modificazione, con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 542, è prorogato al 1° luglio 1939-XVII.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 150. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 dicembre 1938-XVII, n. 1931.

Modificazioni alle disposizioni relative alle concessioni ferroviarie di viaggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188;
Vista la legge 10 luglio 1926, n. 1257;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 194;
Visto il R. decreto 19 gennaio 1931, n. 103;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al punto 1° dell'art. 38 del regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 194, il secondo capoverso viene sostituito da quello seguente:

« Per le carte di libera circolazione, rilasciate in base al punto 9° dell'art. 2, il diritto fisso è di lire seicento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 151. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 novembre 1938-XVII, n. 1932.

Autorizzazione al cambiamento della denominazione della frazione Camatta, del comune di Chignolo Po, in provincia di Pavia, in « Lambrinia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda in data 7 giugno 1938-XVI, con la quale il podestà di Chignolo Po, in esecuzione della propria deliberazione n. 778 del 18 febbraio precedente, chiede l'autorizzazione a mutare la denominazione della frazione Camatta di quel comune in « Lambrinia »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Pavia in adunanza del 14 marzo 1938-XVI con deliberazione n. 997;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Chignolo Po, in provincia di Pavia, è autorizzato a mutare la denominazione della frazione Camatta in « Lambrinia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti della tenuta « Fossignano » in Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 22 ottobre 1938-XVI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Tenuta denominata « Fossignano » della estensione di circa Ha. 946 sita in territorio del comune di Aprilia, inclusa dell'ex V Comprensorio di bonifica dell'Agro Romano, in prossimità della borgata di Ardea e di pertinenza degli eredi di Pietro Colananni; confina con le tenute Campo del Fico, Gegna Lanza, Tor S. Lorenzo, Salzara, Vallelata, Buonriposo, Banditella.

La predetta tenuta è riportata nel catasto rustico del comune di Aprilia alla pagina 8 partita 3 intestata alla ditta « Colananni Pietro fu Giovanni » alla mappa n. 110, mappali numeri dall'1 al 7 inclusi, 7 sub 1, 7 sub 2, dall'8 al 20 inclusi, 20 sub 1, 21, 22, 23, 23 sub 1, dal 24 al 33 inclusi, per la superficie complessiva di Ha. 946:34:10, con la rendita imponibile di L. 41.326,58.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 novembre 1938-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Fossignano » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1938-XVII
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 203. — D'ELIA.

(5071)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1938-XVII.

Contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante nel bimestre novembre-dicembre 1938-XVII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di stabilire il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante fino al 31 dicembre 1938;

Decreta:

Art. 1.

Nel bimestre novembre-dicembre 1938 potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 40 mila ettanidri.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche sarà effettuata in base alle norme e alle istruzioni che l'Amministrazione delle finanze riterrà d'impartire agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Roma, addì 24 dicembre 1938-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

(5072)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII.

Revoca dell'ordinanza di sanità marittima concernente le provenienze da Tunisi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926 alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Ordina:

Sono revocate le misure profilattiche contro la peste in confronto delle provenienze da Tunisi disposte con l'ordinanza di sanità marittima n. 4, emanata il 22 novembre 1938-XVII.

Le LL. EE. i prefetti delle Provincie marittime, nonchè le Capitanerie e Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(5073)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1938-XVII.

Designazione della Banca nazionale del lavoro a riscuotere per il triennio 1939-1941 l'imposta di soggiorno e determinazione del relativo aggio per l'anno 1939.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON QUELLI

PER L'INTERNO E PER LA CULTURA POPOLARE

Visti gli articoli 8 e 11 del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1926, recante nuove disposizioni in materia di imposte di soggiorno e di cura;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione dell'ente incaricato del servizio unitario della riscossione della imposta di soggiorno nei vari Comuni del Regno a mente del sopracitato R. decreto-legge e di fissare, nello stesso tempo, l'aggio dovuto, per l'anno 1939, sull'importo delle riscossioni che saranno effettuate;

Sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, è incaricata di provvedere in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1926, alla riscossione della imposta di soggiorno nei vari Comuni del Regno per il triennio 1939-1941.

Sull'importo delle riscossioni dell'anno 1939 sarà dovuto l'aggio nella misura del 6 per cento.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per la cultura popolare
ALFIERI

(5074)

DECRETO DEL DUCE, 21 dicembre 1938-XVII.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti ad occupare alcuni immobili nel comune di Foggia.

IL DUCE

Veduto il regolamento legislativo approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Vedute le richieste dell'Opera nazionale per i combattenti in data 15 e 17 dicembre 1938-XVII, n. 28855 e 28976;

Veduto il proprio « nulla-osta » concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;

Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del Tavoliere di Puglia, di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili riportati in catasto del comune di Foggia come appresso:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Foglio di mappa	N. di mappa		Coltura	Superficie		
			princ.	sub.		Ha	Are	Cent.
1	Trifiletti Lucia fu Antonio	148	1		Seminativo	6	82	96
			29		Id.	4	06	60
	Totale . . .					10	89	56
2	Cuomo Pietro fu Carlo	173	1		Seminativo	28	95	90
		179	15		Fabbr. rurale	0	09	60
			16		Seminativo	0	05	08
			17		Fabbr. rurale	0	00	22
			18		Pascolo	22	29	60
			19		Seminativo	45	65	40
		179	14		Fabbr. urbano	0	01	10
	Totale . . .					97	06	90
3	Ceci Antonietta e Consalvo fu Riccardo per 2/3 e Marchio Jolanda di Nicola per 1/3	172	13		Seminativo	36	49	00
			19		Id.	139	45	32
			20		Pascolo	24	35	40
			21		Fabbr. rurale	0	20	63
		197	1		Pascolo	0	12	60
	Totale . . .					200	62	95
4	Traisci Francesco, Paolo, Rocco, Domenico e Salvatore per 3/4 e Rosa, Maria, Michele, Maria-Nicola e Vittoria per 1/4 fu Matteo	171	15		Pascolo	0	88	43
		172	1		Id.	1	87	66
			2		Id.	2	10	56
			3		Id.	1	96	43
			4		Id.	0	15	19
			7		Id.	2	37	20
			8		Id.	1	30	25
			9		Id.	8	30	60
			10		Fabbr. rurale	0	22	85
			11		Id.	0	06	08
			12		Id.	0	02	68
			17		Pascolo	17	20	48
			18		Fabbr. rurale	0	05	52
			28		Seminativo	82	26	78
		173	5		Id.	158	58	35
		174	7		Id.	3	49	88
		197	10		Pascolo	0	31	86
			11		Seminativo	37	28	90
			12		Id.	11	39	68
	Totale . . .					329	89	38
5	Di Biase Luigi fu Nicola	148	2	b	Seminativo	31	81	03
6	Di Fiore Francesco di Salvatore	199	3		Seminativo	11	50	85
			4		Pascolo	0	28	86
			5		Id.	0	34	53
			6		Seminativo	14	03	20
			7		Id.	10	48	20
			8		Id.	10	44	30
			9		Id.	10	18	60
			10		Id.	35	27	90
			16		Id.	1	36	95
	Totale . . .					93	93	39
7	Caracciolo Carlo fu Gaetano	150	14		Seminativo	8	48	63
			15		Id.	11	75	68
			16		Pascolo	13	35	26
			18		Id.	46	25	25
			20		Fabbr. rurale	2	15	03
			21		Seminativo	0	15	98
			22		Fabbr. rurale	0	00	30
			23		Id.	0	04	32
			24		Seminativo	43	71	64
			19		Fabbr. urbano	0	01	44
	Totale . . .					125	93	53

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Foglio di mappa	N. di mappa		Coltura	Superficie		
			princ.	sub.		Ha	Are	Cent.
8	Capursi Lucia di Francesco maritata Russo . .	148	3		Seminativo	51	81	05
			22		Pascolo	5	19	32
			23		Fabbr. rurale	0	03	44
			24		Id.	0	14	40
			25		Orto irriguo	0	22	04
	Totale . . .					57	40	85
9	De Luca Nicola fu Giuseppe	181	5		Seminativo	71	64	80
		182	7	e	Id.	6	09	30
			4		Fabbr. rurale	0	00	12
			5		Id.	0	00	44
			6		Uliveto	2	02	90
			3		Fabbr. urbano	0	06	32
	Totale . . .					79	83	88
10	Di Fiore Antonio di Salvatore	198	6	a	Seminativo	59	09	70
				c	Id.	3	05	00
			8		Corte unita n. 37	0	00	98
			9		Fabbr. rurale	0	10	66
			10		Id.	0	00	50
			11		Id.	0	04	64
			12		Id.	0	07	27
			13		Id.	0	00	16
			14		Id.	0	00	16
			15		Id.	0	00	16
			16		Id.	0	00	16
			17		Id.	0	00	16
			18		Id.	0	00	16
			19		Id.	0	00	12
			22		Id.	0	02	14
			23	1	Id.	0	01	80
			23	2	Id.	—	—	—
			24		Pascolo	34	93	30
			27		Seminativo	113	82	24
			36		Fabbr. rurale	0	05	85
			37		Id.	0	02	26
	Totale . . .					211	18	42
11	Di Fiore Salvatore fu Antonio; Primavera Francesco fu Giuseppe; e Vasaturo Carmelo fu Giacomo	198	35		Pascolo	2	99	73
12	Istituto Principe di Napoli per i giovani ciechi di Napoli	196	18		Seminativo	9	84	20
13	Gioia Vito fu Nicola	196	1		Seminativo	115	04	01
			2		Pascolo	26	87	25
			3		Id.	23	67	38
			4		Fabbr. rurale	0	04	82
			5		Pascolo	2	08	70
			6		Seminativo	22	33	23
			7		Pascolo	11	48	79
			27		Id.	2	24	21
		197	6		Seminativo	8	95	01
			8		Id.	58	61	00
			9		Id.	76	27	21
			13		Id.	41	03	50
			16		Id.	45	49	39
		199	1		Id.	14	63	90
		200	1		Pascolo	0	32	90
			2		Id.	49	83	75
			3		Fabbr. rurale	0	05	76
			4		Id.	0	10	55
			5		Id.	0	12	56
			6		Id.	0	02	38
			7		Orto irriguo	0	84	78
			8		Fabbr. rurale	0	00	32
			9		Id.	0	00	30
			10		Seminativo	53	18	70
	Totale . . .					553	30	45

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Foglio di mappa	N. di mappa princ.	N. di mappa sub.	Coltura	Superficie Ha	Superficie Are	Superficie Cent.
14	De Luca Luigi fu Giuseppe	173	2		Seminativo	37	76	60
15	De Luca Giuseppe, Francesco-Paolo e Riccardo fu Pietro; De Luca Luigi, Nicola ed Anna fu Giuseppe; De Falco Maria di Mariano proprietari e Tupputi Isabella fu Giuseppe vedova De Luca usufruttuaria in parte	182	1		Fabbr. rurale	0	07	04
			2		Pascolo	40	26	90
	Totale . . .					40	33	94
16	De Luca Luigi, Nicola ed Anna fu Giuseppe; Di Falco Maria di Mariano; De Luca Giuseppe, Francesco-Paolo e Riccardo fu Pietro	182	7		Seminativo	40	15	00
17	D'Abundo Emanuele per 3/4 e Clara per 1/4 fu Giuseppe	196	16		Pascolo	5	53	34
			17		Id.	0	82	92
			19		Id.	0	60	69
		197	2		Id.	0	44	04
			3		Id.	0	76	40
			7		Id.	5	86	11
	Totale . . .					14	03	50
18	Emanuele Giuseppe fu Salvatore	173	4		Seminativo	31	44	90
19	Vasaturo Dolores fu Carmelo	170	9		Seminativo	14	20	30
			12		Id.	31	54	30
		171	13		Id.	14	03	50
		172	23		Id.	21	63	[illegible]0
		198	1		Fabbr. rurale	0	33	90
			2		Pascolo	19	64	00
			3		Seminativo	84	15	00
			20		Fabbr. rurale	0	00	16
	Totale . . .					185	54	66
20	Muscio Alessandro fu Tommaso, livellario alla Mensa Vescovile di Troia	178	3		Seminativo	50	46	50
21	Tota Celeste fu Luigi	178	6		Seminativo	18	60	38
			12		Id.	16	63	85
	Totale . . .					35	54	23
22	Pasca Michele di Raffaele	148	21		Seminativo	1	11	50
		181	1		Id.	146	85	85
			2		Fabbr. rurale	0	03	52
			3		Pascolo	8	01	50
	Totale . . .					156	02	37
23	Caracciolo Leopoldina Libia fu Gaetano	179	10		Pascolo	0	04	36
			11		Seminativo	54	28	59
			12		Pascolo	5	84	90
			13		Fabbr. rurale	0	03	84
			22		Seminativo	40	34	36
		180	1		Vigneto	37	66	85
			2	1	Porz. Fabbr. rur.	0	10	90
			3	1	Porz. Fabbr. rur.	0	11	98
			4	1	Id.	0	12	28
			2	2	Fabbr. urbano	—	—	—
			3	2	Id.	—	—	—
			4	2	Id.	—	—	—
	Totale . . .					138	58	06
24	De Luca Adele fu Pietro usufruttuaria e figlie Pasca Maria, Lucia, Elena, Giuseppina e Margherita di Raffaele proprietarie		199	2	Seminativo	27	35	60

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, numero 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 21 dicembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(5040)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1938-XVII.

Disposizioni concernenti l'esercizio venatorio successivo al 6 gennaio e per il periodo primaverile 1939.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2419;

Sul parere del Comitato di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, e udite le Commissioni venatorie provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio venatorio successivo al 6 gennaio e per il periodo primaverile 1939, si osservano le diposizioni previste dagli articoli 12, 13 e 17 del testo unico, con le seguenti modificazioni.

Art. 2.

Il termine per la chiusura delle caccie previsto dal testo unico per il 31 marzo è prorogato al 2 aprile; quello previsto per il 10 aprile è prorogato al 16 aprile e quello previsto per il 20 maggio è prorogato al 21 maggio.

Art. 3.

Le Commissioni venatorie provinciali hanno la facoltà di determinare quali siano le località delle zone 2ª, 3ª 4ª e 5ª da assimilare alla zona 6ª per la caccia ai palmipedi ed ai trampolieri. Parimenti possono determinare le località delle zone 1ª e 4ª da assimilare alle zone 2ª e 3ª per la caccia al tordo, tordo sassello, cesena e storno solo da capanno con divieto di condurre seco cani di qualsiasi razza. In dette località di zona 1ª e 4ª assimilate, è consentita la caccia come sopra anche con terreno coperto di neve. Le Commissioni venatorie provinciali possono inoltre disporre l'assimilazione di località delle zone 2ª e 3ª alla zona 4ª, ove occorra restringere i termini di caccia per una più efficace protezione della selvaggina stanziale.

Art. 4.

In località determinate, a richiesta delle Commissioni venatorie provinciali, i prefetti potranno consentire, ove lo ritengano opportuno, la caccia ai passeracei non oltre il 19 marzo.

Art. 5.

Nel 1° e 2° compartimento (provincie di Torino, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara, Asti, Milano, Varese, Como, Sondrio, Pavia, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Verona, Vicenza, Belluno e Treviso) è consentita esclusivamente la caccia ai palmipedi ed ai trampolieri nelle zone 2ª e 5ª limitatamente alle località che verranno indicate dalle rispettive Commissioni venatorie provinciali.

Art. 6.

Nei compartimenti 3° e 6° (provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Venezia, Udine, Padova, Rovigo e Ferrara), è dovunque vietata la caccia al merlo.

Art. 7.

Le Commissioni venatorie provinciali sono autorizzate a limitare nei modi che riterranno opportuni, la caccia notturna di cui all'art. 34 del testo unico.

Art. 8.

Nei compartimenti 4° e 5° (provincie di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Zara) il commissario per l'applicazione del testo unico sulla caccia può, di volta in volta, disporre le restrizioni che appaiano necessarie ai sensi dell'art. 24 del testo unico stesso e può, altresì, consentire la caccia ai palmipedi e trampolieri compresa la beccaccia.

Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(5032)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno in data 16 dicembre 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII n. 1841, recante modificazioni all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(5075)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 24 dicembre 1938-XVII un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1876, che ha dato esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Lituania, effettuato in Roma, il 20 agosto 1938, inteso a modificare le disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo del 23 settembre 1936 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi tra i due Paesi.

(5076)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 24 dicembre 1938-XVII un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1863, relativo all'assegnazione di una indennità straordinaria al Regio consigliere presso la Regia ambasciata in Berlino che riveste il grado di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.

(5077)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche del Trattato di commercio e navigazione italo-bulgaro del 3 dicembre 1937

Addì 12 dicembre 1938 ha avuto luogo in Sofia lo scambio delle ratifiche del Trattato stipulato in Roma fra l'Italia e la Bulgaria il 3 dicembre 1937 per estendere alle Colonie e Possedimenti il Trattato di commercio e di navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934.

Il Trattato ha avuto esecuzione col R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 241, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 168.

(5078)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di Brez in provincia di Trento.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, 19 dicembre 1938-XVII, n. 8025, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di Brez in comune omonimo (Trento), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 16 ottobre 1938-XVI.

(5021)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni ed azioni per la Ferrovia del Monferrato.

Si notifica che nel giorno di lunedì 30 gennaio 1939-XVII, alle ore 10, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli della già Società delle Ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del Debito pubblico:

65ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852, n. 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 910 attualmente vigenti;

73ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 455 sulle n. 10.648 attualmente vigenti;

43ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle n. 8560 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1º luglio 1939-XVII, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(5063)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

4ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 18 gennaio 1939-XVII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni annuali per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in forza del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 696.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1939, saranno estratte n. 10.800 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1º marzo 1939, saranno pubblicati in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(5064)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-XV, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta del Banco di Sicilia, Sezione di credito agrario, con sede in Palermo;

Dispone:

Il sig. Mauro Viglianti fu Francesco, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5019)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Morrone del Sannio (Campobasso) e Farenza (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la proposta del Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Cinelli Francesco fu Pierluigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Morrone del Sannio (Campobasso);
Ciranna Guido fu Angelo Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Farenza (Potenza);

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5020)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di S. Pio delle Camere (Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di S. Pio delle Camere (Aquila);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, composto di n. 28 articoli, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di S. Pio delle Camere (Aquila).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5056)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Cingoli (Macerata), S. Severino Marche (Macerata) e Montecastrilli (Terni).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Cingoli (Macerata), di S. Severino Marche (Macerata) e di Montecastrilli (Terni);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5055)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino, in liquidazione, con sede in Mazzarino (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 28 settembre 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino, con sede in Mazzarino (Caltanissetta), il cav. Salvatore Cannada è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5053)

Avviso di rettifica.

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 25 novembre 1938-XVII, pubblicato a pag. 5051 della *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 1938-XVII, n. 278, concernente la sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Terra » di Licata (Agrigento), in luogo del « dott. *Giuseppe* Dainotto » deve leggersi « dottor *Giovanni* Dainotto ».

(5054)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a 76 posti di applicato tecnico nell'Amministrazione dei monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre stesso anno, registro n. 1 Monopoli, foglio 251, col quale venne indetto un concorso per esami a 76 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, così ripartiti:
n. 31 posti nella branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;
n. 38 posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;
n. 7 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali »;

Visto il risultato degli esami come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 17 successivo, registro 1 Monopoli, foglio 13;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 76 posti di applicato tecnico (grado 12°) nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV, citato nelle premesse:

Ordine di graduatoria	COGNOME E NOME	Votazione ottenuta: Media dei punti riportati nelle prove scritte	Prove orali	Somma dei punti	Diritti di precedenza
1	Polchi Giovanni fu Angiolo	9 —	9,50	18,50	
2	D'Ambrosio Luigi fu Francesco	9 —	9 —	18 —	
3	Bellarosa Bruno di Domenico	8 —	8,75	16,75	
4	Albertelli Giuseppe fu Antonio	8 —	8,50	16,50	Orfano di guerra
5	Caprio Ernesto di Francesco	8,50	8 —	16,50	
6	Berselli Gino fu Luigi	8,25	8 —	16,25	Orfano di guerra
7	Caglià Armando di Armando	8,25	8 —	16,25	
8	Di Cera Arturo di Pietro	7,50	8,50	16 —	Operaio temporaneo Monopoli di Stato, coniugato 2 figli
9	Di Palma Felice di Vincenzo	8 —	8 —	16 —	Coniugato, 2 figli
10	Caracciolo Matteo di Roberto	8 —	8 —	16 —	
11	Manneschi Danilo di Nicolò	7,75	8 —	15,75	Ufficiale complemento, nato il 5 marzo 1913
12	Bisaccia Santo di Salvatore	8,25	7,50	15,75	Idem, nato il 3 gennaio 1915
13	Parisi Giov. Battista fu Domenico	7 —	8,75	15,75	Idem, nato il 1° gennaio 1916
14	Binni Francesco di Giovanni	8,75	7 —	15,75	Nato il 23 febbraio 1912
15	Guglielmi Domenico di Giuseppe	7 —	8,75	15,75	Nato il 19 giugno 1912
16	Agrosy Nicola fu Domenico	7,50	8 —	15,50	Operaio temporaneo Monopoli di Stato, coniugato, 3 figli
17	Chines Ignazio fu Gaetano	8,50	7 —	15,50	Idem, coniugato, 2 figli
18	Vanni Lanciotto di Giuseppe	7,50	8 —	15,50	Idem, coniugato, un figlio
19	Santoriello Vincenzo di Giovanni	7,75	7,75	15,50	Nato il 2 aprile 1915
20	Gambogi Aldo di Pietro	8,50	7 —	15,50	Nato il 6 gennaio 1916
21	Ronsecco Cesarino di Paolo	7 —	8,50	15,50	Nato il 14 agosto 1916
22	Carratù Raimondo di Giovanni	7 —	8,50	15,50	Nato il 1° settembre 1916
23	Di Maglie Pietro di Pasquale	7,25	8 —	15,25	Reduce A. O.
24	Maddalena Samuele di Salvatore	7,25	8 —	15,25	Coniugato, 1 figlio
25	D'Apuzzo Giuseppe fu Gennaro	7,25	8 —	15,25	Coniugato
26	De Lutio Eugenio di Umberto	8,25	7 —	15,25	Avventizio
27	Santoro Vincenzo di Giuseppe	7,25	8 —	15,25	Nato il 30 aprile 1913
28	Franchi Carlo di Alfredo	7	8,25	15,25	Nato il 15 settembre 1913
29	Perrettini Giuseppe di Giovanni	7 —	8,25	15,25	Nato il 7 agosto 1916
30	Rossi Luigi fu Domenico	7,50	7,50	15 —	Orfano di guerra
31	Casoni Paolino di Giuseppe	7 —	8 —	15 —	Figlio inv. di guerra, nato il 1° maggio 1915
32	Bettini Eligio di Ernesto	7,75	7,25	15 —	Figlio inv. di guerra, nato il 5 giugno 1919
33	Olivieri Antonio di Domenico	7 —	8 —	15 —	Ex comb. 1915-1918, reduce A. O., oper. temporaneo Monopoli di Stato
34	Ferranti Orfeo di Leandro	7 —	8 —	15 —	Reduce A. O.
35	D'Amico Giovanni di Luigi	7 —	8 —	15 —	Oper. temp. Monopoli di Stato, coniugato, 2 figli
36	Longo Mario fu Francesco	7,25	7,75	15 —	Idem, coniugato, 1 figlio, nato il 9 luglio 1903
37	Danante Cesare di Francesco	7 —	8 —	15 —	Oper. temp. Monopoli di Stato, coniugato 1 figlio, nato l'8 luglio 1906
38	Ricci Paolo di Pietro	7,25	7,75	15 —	Uff. complemento, nato il 10 luglio 1912
39	Lizzio Giovanni di Salvatore	7 —	8 —	15 —	Uff. complemento, nato il 26 agosto 1914
40	Fiumara Giuseppe di Francesco	7 —	8 —	15 —	Uff. complemento, nato il 27 aprile 1916
41	Tortora Osvaldo di Francesco	7 —	8 —	15 —	Coniugato, 3 figli, avventizio
42	Guido Alberto fu Gaetano	7,75	7,25	15 —	Coniugato, 2 figli
43	Lantieri Leonida di Timoleonte	8 —	7 —	15 —	Coniugato, avventizio
44	Masinto Amedeo di Antonio	7,50	7,50	15 —	Coniugato
45	Graziotti Domenico fu Luigi	7 —	8 —	15 —	Avventizio, nato il 22 luglio 1902
46	Ciboddo Arnaldo di Romolo	7,50	7,50	15 —	Avventizio, nato il 13 ottobre 1910
47	Bianconcini Aldo di Domenico	7 —	8 —	15 —	Nato il 17 dicembre 1909
48	Marangelli Domenico fu Giovanni	7 —	8 —	15 —	Nato il 5 luglio 1912
49	Bono Giuseppe di Antonio	7 —	8 —	15 —	Nato il 1° gennaio 1913
50	Renzulli Mario di Sabato	7 —	8 —	15 —	Nato l'11 marzo 1913
51	Baldini Luigi di Paolo	7,75	7,25	15 —	Nato il 24 dicembre 1913
52	Vaccaro Vincenzo di Gaetano	7 —	8 —	15 —	Nato il 1° settembre 1914
53	Galli Rolando di Giuseppe	7,75	7,25	15 —	Nato il 13 marzo 1915
54	Santo Vincenzo di Luigi	7,75	7,25	15 —	Nato il 2 maggio 1916
55	Causarano Bartolomeo di Girolamo	7,25	7,75	15 —	Nato il 21 gennaio 1917
56	Bisogno Amedeo di Antonio	7 —	8 —	15 —	Nato il 4 settembre 1917
57	Pitrolo Angelo di Giuseppe	7 —	8 —	15 —	Nato il 15 settembre 1917
58	Macaluso Fulvio di Enrico	8 —	7 —	15 —	Nato il 23 settembre 1917

Ordine di graduatoria	COGNOME E NOME	Votazione ottenuta: Media dei punti riportati nelle prove scritte	Prove orali	Somma dei punti	Diritti di precedenza
59	Berlasso Angelino di Guglielmo	7,25	7,75	15 —	Nato il 24 agosto 1919
60	Gione Ugo di Giuseppe	7,75	7,25	15 —	Nato l'8 settembre 1919
61	Vallini Antonio di Sebastiano	7 —	7,75	14,75	Oper. temp. Monopoli di Stato
62	Lanzetta Giovanni di Domenico	7 —	7,75	14,75	Uff. complemento
63	Iadarola Umberto di Vincenzo	7,75	7 —	14,75	Coniugato, 1 figlio, avventizio
64	Rinaldi Marino di Francesco	8,75	6 —	14,75	Impiegato di ruolo
65	Punzo Raoul fu Roberto	7,75	7 —	14,75	Nato il 14 luglio 1914
66	Mottola Vittorino di Filomeno	7 —	7,75	14,75	Nato il 15 agosto 1917
67	Berni Giulio di Corrado	7 —	7,50	14,50	Figlio invalido di guerra
68	De Donatis Francesco di Salvatore	7,50	7 —	14,50	Ex comb. 1915-1918, coniugato, 4 figli, operaio temporaneo Monopoli di Stato
69	Tondo Vito fu Salvatore	7,25	7,25	14,50	Ex comb. 1915-1918, coniugato, 2 figli, oper. temp. Monopoli di Stato
70	Gatti Gian Luigi di Atlante	7,50	7 —	14,50	Reduce A. O.
71	Gigante Pasquale di Raffaele	7 —	7,50	14,50	Oper. temp. Monopoli di Stato
72	De Carolis Catello di Francesco	8 —	6,50	14,50	Coniugato
73	Crapanzano Domenico di Giovanni	7,25	7,25	14,50	Avventizio
74	Testa Iginio fu Nicola	7 —	7,50	14,50	Nato il 2 febbraio 1913
75	Alvisi Mario di Giuseppe	7 —	7,50	14,50	Nato il 9 agosto 1913
76	D'autilia Ferdinando di Carlo	7,50	7 —	14,50	Nato il 2 gennaio 1916
77	Rispoli Raoul di Ovidio	7,25	7 —	14,25	Invalido esigenze A. O.
78	Longagnani Alberto fu Silvio	7,25	7 —	14,25	Orfano di guerra Coniugato, 4 figli
79	Guadagnolo Giovanni fu Pasquale	7,25	7 —	14,25	Orfano di guerra
80	Buccellato Giacomo di Francesco	7,25	7 —	14,25	Uff. complemento
81	Camizzi Ettore fu Nicolò	7,75	6,50	14,25	
82	Bertoli Athos fu Ezechiele	7 —	7 —	14 —	Orf. di guerra, coniugato, 1 figlio, nato il 23 giugno 1914
83	Piccitto Rosario fu Salvatore	7 —	7 —	14 —	Orfano di guerra, coniugato, 1 figlio, nato il 18 gennaio 1917

Ordine di graduatoria	COGNOME E NOME	Votazione ottenuta: Media dei punti riportati nelle prove scritte	Prove orali	Somma dei punti	Diritti di precedenza
84	Caldarone Feliciano fu Fermillano	7 —	7 —	14 —	Reduce A. O.
85	Cerbino Vittorio fu Giacinto	7 —	7 —	14 —	Coniugato, 1 figlio Avventizio
86	Lio Giovanni fu Giuseppe	7 —	7 —	14 —	Avventizio
87	Nonni Amedeo di Antonio	7 —	7 —	14 —	Nato il 30 marzo 1913
88	Barracco Guglielmo di Tommaso	7 —	7 —	14 —	Nato il 15 giugno 1914
89	Turilli Nino di Edoardo	7 —	7 —	14 —	Nato l'8 gennaio 1915
90	Asta Giuseppe di Michele	7 —	7 —	14 —	Nato il 1° novembre 1916
91	Mento Pompeo di Salvatore	7,50	6,50	14 —	Nato il 30 maggio 1918
92	Butelli Walther di Giuseppe	7,75	6 —	13,75	
93	Guerriero Giovanni di Filomeno	7 —	6,50	13,50	Nato l'11 gennaio 1915
94	Panfilo Francesco di Silvio	7,50	6 —	13,50	Nato il 19 dicembre 1917
95	Cevoli Corrado di Alberto	7,25	6 —	13,25	Nato il 25 febbraio 1914
96	Incerti Mario di Guido	7,25	6 —	13,25	Nato il 18 gennaio 1918
97	Artioli Leardo	7 —	6 —	13 —	Ex comb. 1915-1918, reduce A. O.
98	Costa Giuseppe di Gregorio	7 —	6 —	13 —	Coniugato, 1 figlio
99	Mannini Adolfo di Enrico	7 —	6 —	13 —	Impiegato di ruolo
100	Ragusa Ernesto di Corrado	7 —	6 —	13 —	Avventizio
101	Sansonetti Luigi di Antonio	7 —	6 —	13 —	Nato il 1° giugno 1902
102	Di Prima Carmelo di Salvatore	7 —	6 —	13 —	Nato il 26 febbraio 1914
103	Di Meglio Arturo di Antonio	7 —	6 —	13 —	Nato il 19 giugno 1914

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenute presenti le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decerto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 aprile 1937, n. 1542, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1. Polchi Giovanni
2. D'ambrosio Luigi
3. Ballarosa Bruno
4. Albertelli Giuseppe
5. Caprio Ernesto
6. Berselli Gino

7. Caglià Armando
8. Di Cera Arturo
9. Di Palma Felice
10. Caracciolo Matteo
11. Manneschi Danilo
12. Bisaccia Santo
13. Parisi Giovan Battista
14. Binni Francesco
15. Guglielmi Domenico
16. Agrosy Nicola
17. Chines Ignazio
18. Vanni Lanciotto
19. Santoriello Vincenzo
20. Gambogi Aldo
21. Ronsecco Cesarino
22. Carratù Raimondo
23. Di Maglie Pietro
24. Maddalena Samuele
25. D'Apuzzo Giuseppe
26. De Lutio Eugenio
27. Santoro Vincenzo
28. Franchi Carlo
29. Perrettini Giuseppe
30. Rossi Luigi
31. Casoni Paolino
32. Bettini Eligio
33. Olivieri Antonio
34. Ferranti Orfeo
35. D'Amico Giovanni
36. Longo Mario
37. Danante Cesare
38. Ricci Paolo
39. Lizzio Giovanni
40. Fiumara Giuseppe
41. Tortora Osvaldo
42. Guido Alberto
43. Lantieri Leonida
44. Masinto Amedeo
45. Graziotti Domenico
46. Giboddo Arnaldo
47. Bianconcini Aldo
48. Marangeli Domenico
49. Bono Giuseppe
50. Renzulli Mario
51. Baldini Luigi
52. Vaccaro Vincenzo
53. Galli Rolando
54. Santo Vincenzo
55. Causarano Bartolomeo
56. Bisogno Amedeo
57. Pitrolo Angelo
58. Macaluso Fulvio
59. Berlasso Angelino
60. Gione Ugo
61. Vallini Antonio
62. Iadarola Umberto
63. De Donatis Francesco
64. Tondo Vito
65. Gatti Gian Luigi
66. Crapanzano Domenico
67. Rispoli Raoul (1)
68. Longagnani Alberto (2)
69. Guadagnolo Giovanni (2)
70. Bertoli Athos (2)
71. Picotto Rosàrio (2)
72. Caldarone Feliciano (3)
73. Cerbino Vittorio (4)
74. Lio Giovanni (4)
75. Artioli Leardo (3)
76. Ragusa Ernesto (4)

Sono dichiarati idonei i signori:

1. Lanzetta Giovanni
2. Rinaldi Marino
3. Punzo Raoul
4. Mottola Vittorino
5. Berni Giulio
6. Gigante Pasquale
7. De Carolis Catello
8. Testa Iginio
9. Alvisi Mario
10. D'Autilia Ferdinando
11. Buccellato Giacomo
12. Camizzi Ettore
13. Nonni Amedeo
14. Barracco Guglielmo
15. Turilli Nino
16. Asta Giuseppe
17. Mento Pompeo
18. Butelli Walther
19. Guerriero Giovanni
20. Panfilo Francesco
21. Cevoli Corrado
22. Incerti Mario
23. Costa Giuseppe
24. Mannini Adolfo
25. Sansonetti Luigi
26. Di Prima Carmelo
27. Di Meglio Arturo

(1) Invalido di guerra; (2) Orfano di guerra; (3) Ex combattente; (4) Avventizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° dicembre 1938-XVII

(5026) *Il Ministro*: DI REVEL

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per titoli a 4 posti di custode nel ruolo del personale subalterno dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto l'art. 24 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934- n. 1587;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI ;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Veduto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli pel conferimento di quattro posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti:

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di esperimento, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 300 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote supplementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti, Div. I) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo di L. 6;

2) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 1° agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 23 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Il limite di 30 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello stabilito nel precedente comma.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Inoltre il limite massimo di età stabilito dalle predette disposizioni è elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scada il termine della presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

3) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e che gode diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto; sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di regolare condotta di data non anteriore a 3 mesi da quelle del presente decreto da rilasciarsi dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

5) certificato penale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

6) certificato medico rilasciato in data non anteriore a 3 mesi a quella del presente decreto, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P.N.F. per l'anno XVII, ai Gruppi universitari fascisti, ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato.

Il certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e, controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P.N.F. risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F.

Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel partito;

9) certificato di licenza elementare inferiore, in originale o in copia autentica notarile;

10) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedano nelle Colonie potranno presentare la sola domanda nel termine stabilito dal precedente articolo 3, salvo a produrre i prescritti documenti nei 10 giorni successivi.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altro ufficio dello stesso Ministero.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del capo dell'Istituto dal quale dipendono.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(5022)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di restauratore in prova (gruppo C, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;

Visto il R decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a tre posti di restauratore in prova (gruppo *C*, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. 1ª) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6;

2) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Il limite di 30 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello stabilito nel precedente comma.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, o per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Inoltre il limite massimo di età stabilito dalle predette disposizioni è elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

3) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode i diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P.N.F. per l'anno XVII, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato.

Il certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali del Fascio all'estero.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P.N.F. risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

9) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro i quali rivestano la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti, successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, o ad altri uffici dello stesso Ministero.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo dei podestà del Comune ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità (carta di identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami consisteranno in una prova orale ed in una prova pratica:

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

a) nomenclatura del materiale archeologico;

b) tecniche del restauro degli oggetti di terracotta, metallo, pietra, avorio, ecc.;

c) nozioni di statistica.

La prova pratica consisterà nella esecuzione di un restauro.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(5023)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due posti di disegnatore in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a due posti di disegnatore in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 700 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - div. I) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6;

2) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101 dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Il limite di 30 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello stabilito nel precedente comma.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrottamente servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Inoltre il limite massimo di età stabilito dalle predette disposizioni è elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

3) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode i diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale di professore di disegno architettonico conseguito in un Regio istituto di belle arti o altro titolo equivalente.

E' ammessa anche la presentazione, in luogo del diploma originale, della copia autentica notarile;

9) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P. N. F. per l'anno XVII, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato.

Il certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali del Fascio all'estero.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P. N. F. risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P. N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

10) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicanti nel presente articolo doranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro i quali rivestano la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti, successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, o ad altri uffici dello stesso Ministero.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità (carta di identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami consisteranno in una prova grafica e in una prova orale:

a) Prova grafica: esecuzione di un disegno riproducente case monumentali e archeologiche con particolari architettonici e decorativi;

b) Prova orale: nozioni elementari di storia dell'arte specialmente nei riguardi degli stili architettonici.

Nozioni elementari di topografia e di statistica.

Inoltre i concorrenti dovranno dare saggio di pratica di fotografia.

Saranno ammessi all'esame orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi nella prova grafica.

L'esame orale non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(5024)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a un posto di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a un posto di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) (ramo storia dell'arte) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al suddetto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929,

n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. I) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6;

2) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana di cui al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116. Il limite di 35 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello stabilito nel precedente comma.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Inoltre il limite massimo di età stabilito dalle predette disposizioni è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

3) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode i diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche, che possano influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale della laurea in lettere o in filosofia, conseguita in una Regia università o in un istituto universitario del Regno.

E' ammessa anche la presentazione in luogo del diploma originale, di copia autentica notarile;

9) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P. N. F. per l'anno XVII, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato.

Il certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P. N. F. risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P. N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

10) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impiegati, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro i quali rivestano la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, o ad altri uffici dello stesso Ministero.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del comune ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1° titoli accademici e scolastici;
2° titoli scientifici;
3° titoli amministrativi.

Art. 4.

Gli esami consisteranno nei seguenti esperimenti:

1. Esperimento scritto: svolgimento di un tema, sulla storia dell'arte medioevale e moderna (tempo consentito: otto ore).

2. Esperimento orale:

a) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica e paleografica del concorrente;

b) argomenti tecnici relativi alla illustrazione e catalogazione di opere delle gallerie e di oggetti dei musei d'arte medioevale e moderna. Elementi di storia classica;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico e delle bellezze naturali; organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica (durata minima: un'ora).

3. Esperimento pratico: interrogazioni su materiale artistico vario che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo anche allo stato di conservazione dei dipinti e ai mezzi per il loro restauro (durata minima: 45 minuti).

Saranno ammessi agli esperimenti orale e pratico i concorrenti che avranno riportato almeno i sette decimi dei punti complessivi nell'esperimento scritto. Gli esperimenti pratico e orale non s'intenderanno superati se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Prima di formulare la graduatoria la Commissione esaminerà i titoli di ciascun candidato, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(5025)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA.

Veduto il proprio decreto 31 luglio 1938, n. 15926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 10 agosto 1937, col quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1936;

Veduto il decreto di pari numero, e data, relativo alla designazione dei vincitori del detto concorso;

Veduta la dichiarazione 8 settembre 1938, del dott. Favali Igino, nominato medico condotto di Castione dei Marchesi, in comune di Fidenza, colla quale rinuncia al detto posto, e la successiva dichiarazione pure di rinuncia del dott. Tommaso Sanviti;

Veduta la dichiarazione, in data 2 novembre 1938, prodotta al podestà di Lesignano Bagni dal dott. Lino Toschi, nominato medico condotto in detto Comune, di rinuncia al posto, e rilevato che il dott. Iacopo Gastaldi, è il primo fra i concorrenti, i quali seguono in graduatoria, che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di medico di Lesignano Bagni, ed ha dichiarato di accettare la nomina;

Considerato, pertanto, che, in seguito all'accettazione del dottor Iacopo Gastaldi al posto di medico di Lesignano Bagni, è rimasto vacante il posto di medico condotto di Monchio delle Corti, precedentemente assegnato al predetto Gastaldi, e rilevato che il dott. Carlo Saltini è il primo fra i concorrenti, i quali seguono in graduatoria, che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di medico di Monchio delle Corti;

Veduta la dichiarazione, in data 4 dicembre corrente, con la quale il predetto dott. Saltini rinuncia al posto succitato in Monchio, e veduta pure la successiva dichiarazione, in data 10 dicembre corrente, con la quale il dott. Gallori Emilio, che segue in graduatoria, ha rinunciato allo stesso posto;

Veduta la dichiarazione in data 10 novembre 1938, con la quale il dott. Carlo Saltini, nominato medico condotto in Valmozzola ha rinunciato al detto posto e che vi ha pure rinunciato il dott. Emilio Gallori, primo fra i concorrenti, che seguono in graduatoria il dott. Saltini;

Veduta la dichiarazione, in data 14 ottobre 1938, con la quale il dott. Emilio Gallori ha rinunciato alla nomina di medico condotto nel comune di Tornolo;

Ritenuto che in seguito alle mancate accettazioni, sono attualmente vacanti i posti di medico condotto di: 1) Castione dei Marchesi; 2) Lesignano Bagni; 3) Monchio delle Corti; 4) Valmozzolà e 5) Tornolo;

Vedute le domande dei singoli concorrenti circa la richiesta delle sedi in ordine di preferenza;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1933, n. 1265, e gli articoli 23-26 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori, e designati per la nomina alle condotte a fianco indicate i seguenti medici:

1) Dott. Iacopo Gastaldi, per la condotta di Lesignano Bagni;
2) Dott. Panizzi Vittorio, per la condotta di Castione dei Marchesi, in Fidenza;
3) Dott. Finzi Raul, per la condotta di Tornolo;
4) Dott. Manici Giuseppe, per la condotta di Monchio delle Corti;
5) Dott. Mattioli Gino, per la condotta di Valmozzola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura, e dei Comuni interessati.

Parma, addì 20 dicembre 1938-XVII

Il prefetto: SACCHETTI

(5028)

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per 15 posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;

Visto il proprio decreto n. 14008 dell'8 agosto scorso con il quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso;

Ritenuto che il dott. Liguori Giovanni ha rinunziato alla condotta di Poggio Mirteto da lui richiesta come prima sede, che il dottor Di Fulio Eugenio ha rinunziato alla condotta di Leonessa, che il dott. Gallina Luigi ha rinunziato alla condotta di Antrodoco e lo stesso ha dichiarato di non accettare la condotta di Leonessa richiesta a preferenza delle altre, che il dott. Colarieti Luigi ha rinunziato alla condotta di Belmonte Sabino ed ha dichiarato di non voler accettare la condotta di Antrodoco richiesta per prima, che il dott. Ricci Giuseppe ha rinunziato alla condotta di Mompeo, ed ha dichiarato di non voler accettare la condotta di Leonessa richiesta per prima, che il dott. D'Ambrosio Antonio ha rinunziato alla condotta del Consorzio Varco Sabino Vallecupola ed ha dichiarato di non voler accettare la condotta di Antrodoco richiesta per prima;

Ritenuto che il dott. Feole Michele è stato dichiarato dimissionario d'ufficio per essersi allontanato dalla sede senza permesso e per non aver riassunto servizio nel termine fissatogli;

Viste le opzioni del dott. Casella Vespasiano, già destinato ad Accumoli per Leonessa; del dott. Massi Alfredo precedentemente destinato a Petrella Salto per la condotta di Poggio Mirteto; del dott. Cianci Michele precedentemente destinato al Consorzio Marcetelli-Rigatti per la condotta di Antrodoco;

Ritenuto quindi di non dover provvedere alla designazione dei nuovi sanitari per le condotte di Mompeo, Belmonte, Petrella Salto, Pescorocchiano, Accumoli, Consorzio Marcetelli-Rigatti e Consorzio Varco Sabino-Vallecupola, tenuto presente l'ordine della graduatoria;

Visto che il dott. Carlo Beck ha rinunziato alla nomina per la condotta del Consorzio Varco Sabino-Vallecupola;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Vengono dichiarati vincitori del concorso i sottoindicati concorrenti per le sedi a fianco indicate:

Leggio G. Battista, Mompeo;
Giornetti Antonio, Belmonte Sabino;
Nardone Leone Alessandro, Petrella Salto;
Bertoni Egidio, Pescorocchiano (2ª condotta);
Ventucci Libero, Accumoli (2ª condotta);
Giampietri Leoni Manlio, Consorzio Marcetelli fraz. Rigatti di Ascrea;
Giampietri Leoni Vincenzo, Consorzio Varco Sab. fraz. Vallecupola di Roccasinibalda.

A seguito delle opzioni fatte, si apportano le seguenti varianti alle assegnazioni di sedi di cui al citato decreto dell'8 agosto:

Casella Vespasiano, Leonessa (1ª condotta);
Massi Alfredo, Poggio Mirteto (2ª condotta);
Cianci Michele, Antrodoco (3ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 16 dicembre 1938-XVII

Il prefetto: MONTICELLI

(5030)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.